Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Ancona, Arco Clementino, Arco Traiano, Cattedrale

Inaugurazione Anno Giudiziario 2022

Relazione del Presidente
Giuseppe Daniele

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2022

Relazione del Presidente Giuseppe Daniele

Ancona,31 marzo 2022
Loggia dei Mercanti

INDICE

RELAZIONE:

1. – *Saluto istituzionale*

2. – *Introduzione*

3. – *L'attività giurisdizionale svolta*

4. – *I ricorsi proposti nel 2021*

5. – *Analisi dell'andamento dell'attività giurisdizionale*

6. – *Conclusioni*

In allegato:

- IL BILANCIO SOCIALE
- ALCUNE SEGNALAZIONI GIURISPRUDENZIALI
- DATI STATISTICI

RELAZIONE

Tribunale amministrativo regionale per le Marche

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022

1. Saluto istituzionale

Autorità civili, militari e religiose; esponenti del mondo accademico; colleghi in servizio e a riposo della Giustizia amministrativa e di altri Ordini giudiziari; rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato, delle Avvocature degli enti pubblici e del libero Foro; rappresentanti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e dell'Associazione nazionale dei magistrati amministrativi; personale della giustizia amministrativa; gentili ospiti.

Con l'inaugurazione di oggi riprende anche presso il TAR Marche lo svolgimento della cerimonia in presenza, sia pure con l'osservanza delle cautele anticovid ancora vigenti; rivolgo un cordiale saluto a tutti i presenti, con il rammarico di non aver potuto accogliere tutti coloro che

ospitavamo sino al 2020, stanti gli strascichi di un'epidemia non ancora completamente debellata.

Rivolgo un doveroso ringraziamento al Presidente della Camera di Commercio delle Marche che ha reso disponibili per questa cerimonia i locali nei quali ci troviamo.

L'odierna inaugurazione coincide, in pratica, con il mio insediamento presso il TAR Marche, del quale ho assunto la presidenza da pochi giorni; tuttavia chi frequenta il nostro Tribunale sa che per me si tratta del ritorno in un ufficio giudiziario presso il quale ho prestato servizio a lungo, dopo che negli ultimi dodici anni ho svolto funzioni dapprima semidirettive e poi direttive a Roma, a Genova ed infine nuovamente a Roma. L'esperienza che ho acquisito in tali sedi, dove ho dovuto affrontare problematiche di notevole complessità, sia nell'esercizio dell'attività strettamente giurisdizionale che sotto il profilo organizzativo, mi consentirà di dare un contributo per cercare di incrementare il livello qualitativo del nostro Tribunale, già elevato.

La cerimonia di inaugurazione è finalizzata ad illustrare l'attività dell'ufficio giudiziario nell'anno appena decorso; per me sussiste la difficoltà di effettuare una prolusione con apprezzamenti di vario genere su situazioni che non ho vissuto personalmente. Mi limiterò pertanto alla esposizione dei dati che mi sono stati forniti dalla Segreteria (alla quale rivolgo un sentito ringraziamento, poiché senza il suo contributo non avrei potuto svolgere questa relazione) premesse brevi considerazioni sulla situazione della giustizia amministrativa.

2. Introduzione

Nell'anno da poco decorso, caratterizzato dall'andamento altalenante dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'attività giurisdizionale, pur con alcune deroghe alla disciplina processuale ordinaria, si è svolta con assoluta regolarità. Come era stato per gran parte del 2020, fino al 31 luglio del 2021 le udienze hanno continuato a svolgersi da remoto; dal mese di agosto le udienze e le camere di consiglio sono invece riprese in presenza, pur con l'applicazione di rigidi protocolli per la sicurezza sanitaria.

Nonostante le difficoltà correlate alla situazione di cui si è fatto cenno, il giudice amministrativo ha continuato ad operare con efficacia e

sollecitudine, e proprio nell'anno 2021 è stato chiamato a pronunciarsi, oltre all'ambito delle tradizionali aree d'intervento (che spaziano dal governo del territorio, del paesaggio e dell'ambiente alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, dalle opere pubbliche ai servizi pubblici, dai rapporti con l'economia al settore della concorrenza) su questioni di particolare rilevanza sociale, come le controversie relative a provvedimenti emanati per fronteggiare la pandemia in atto.

Significativi i risultati ottenuti in tema di produttività e di tempestività della risposta alla domanda di giustizia. Per quanto riguarda il primo aspetto, i magistrati amministrativi sono riusciti a ridurre l'arretrato, arrivando ad un calo delle pendenze del 4,1% al Consiglio di Stato e dell'8,3% presso i TAR; mentre in relazione al secondo aspetto la giustizia amministrativa si è confermata, oltre che di elevato livello qualitativo, anche veloce, specie per le controversie di maggiore spessore economico, come quelle in materia di appalti, disciplinate dall'art. 120 c.p.a.; per tali controversie i tempi medi di definizione del giudizio ammontano a 163 giorni in grado di appello e a 104 giorni in primo grado (78 giorni presso il TAR delle Marche, tempistica quest'ultima da ritenersi di assoluta eccellenza. Nella nostra Regione un'impresa che ritenga lesi i suoi diritti, nell'ambito di una procedura di affidamento di un appalto pubblico, può rivolgersi al giudice ed ottenere una pronuncia definitiva di primo grado, in media, in meno di tre mesi).

Sempre sotto il profilo della celerità, vanno sottolineati i tempi medi di definizione del giudizio cautelare, che per l'anno 2021 sono stati determinati in 45 giorni in grado di appello e in 36 giorni in primo grado (29 giorni presso il TAR delle Marche).

Ma la novità di rilievo dell'anno appena trascorso, sulla quale appare opportuno soffermarsi brevemente, è costituita dal programma straordinario di smaltimento dell'arretrato, introdotto nell'ambito delle misure urgenti per l'attuazione del PNRR, finalizzate al rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea per realizzare un maggiore livello di efficienza della giustizia ordinaria ed amministrativa nel nostro Paese, ai sensi del c.d. *Recovery Plan*.

Per quanto riguarda in particolare la giustizia amministrativa, il PNRR ha previsto il raggiungimento, entro il 30 giugno 2026, dell'obiettivo di una riduzione dell'arretrato nella misura del 70% di quello esistente al 31 dicembre 2019.

Per il perseguimento di tale obiettivo sono state emanate varie disposizioni anche di rango primario. Gli artt. 11 e seguenti del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 contengono disposizioni che interessano la giustizia sia ordinaria che amministrativa prevedendo, in particolare, il rafforzamento dell'Ufficio per il processo, chiamato a fornire supporto ai giudici nella definizione delle cause pendenti allo scopo di eliminare l'arretrato e rendere la durata dei processi conforme agli *standards* europei. L'art. 17, comma 5, del decreto ha onerato il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa di programmare un numero ulteriore di udienze straordinarie, rispetto a quelle già individuate annualmente, tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR anche "aggiornando" il numero di cause da assegnare al Presidente e ai componenti dei Collegi impegnati in esse. Il termine "aggiornare" deve evidentemente essere letto nel senso di "aumentare" il numero di cause che ciascun Collegio (Presidente e relatori) dovrà svolgere.

Queste disposizioni hanno suscitato qualche perplessità, espressa anche dalla Presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi. Si è osservato, in particolare, che l'impegno assunto con l'Unione europea appare esageratamente ottimistico, specie per il primo grado, considerando che alla data del 31 dicembre 2019 erano pendenti presso i TAR ben 149.958 ricorsi e si tratterebbe, quindi, di definire entro un quadriennio oltre centomila controversie. Tanto più che la partecipazione alle udienze straordinarie è prevista su base volontaria e l'unica novità rispetto al passato è costituita dal potenziamento degli Uffici per il processo operanti nelle sedi giudiziarie che più delle altre presentano la necessità dell'abbattimento dell'arretrato esistente.

Staremo a vedere quali saranno le risultanze della prassi operativa, fermo restando che non deve mancare l'impegno di tutti (personale di magistratura ed amministrativo) per cercare di raggiungere gli obiettivi che sono stati assegnati dal legislatore.

3. L'attività giurisdizionale svolta

Passando all'esposizione dei dati statistici concernenti l'attività giurisdizionale svolta dal Tribunale nel corso dell'anno 2021, voglio premettere che, rientrando ad Ancona, ho trovato una situazione di buona efficienza. Varie circostanze, come le dimensioni medio – piccole della Regione ed il livello di buona qualità dell'azione delle pubbliche

Amministrazioni che operano nell'ambito del territorio regionale, mantenendo contenuto il tasso di litigiosità, ci consentono di garantire ai cittadini l'espletamento del "servizio" giustizia amministrativa in condizioni di accettabile tempestività. Il numero delle pendenze, infatti, non supera quello dei depositi degli ultimi tre anni; ciò significa che, nonostante le carenze di organico, di cui farò menzione, mediamente i ricorsi sono decisi nel triennio, rispettando così il termine ritenuto congruo anche a livello europeo per la definizione del giudizio di primo grado. In questo contesto emergono profili di eccellenza, come il già citato tempo medio di definizione dei giudizi in materia di appalti (78 giorni), e la circostanza che, su 667 ricorsi introitati nel 2021, ben 237 sono stati definiti con provvedimento intervenuto nello stesso anno; in altre parole, un ricorso su tre è stato definito nello stesso anno solare di riferimento. Ringrazio i Colleghi per la laboriosità e per la disponibilità dimostrate attraverso la predisposizione di un notevole numero di sentenze in forma semplificata, che hanno consentito di risolvere in termini strettissimi una serie di questioni, anche di non agevole definizione, così assicurando una rapidissima soluzione delle controversie

L'obiettivo del Tribunale è quello di fornire una risposta il più celere possibile alla domanda di giustizia, non soltanto per il contenzioso soggetto ai riti speciali, per i quali la sentenza giunge ormai entro i ridotti (o ridottissimi come per il contenzioso in tema di appalti) termini processuali previsti dal cod.proc.amm., ma anche per tutti i casi in cui è stata segnalata attraverso istanza di prelievo, o è emersa in sede cautelare l'urgenza della decisione, anche tramite l'utilizzo del comma 10 dell'art. 55 del codice.

Nell'ambito di questa situazione ampiamente positiva, occorre tuttavia dare atto del fenomeno negativo rappresentato dall'arretrato, che non è preoccupante in termini di valori assoluti (il numero dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2021 ammontava a 2.287) quanto per la sua risalenza nel tempo.

In particolare, il TAR delle Marche ha una percentuale di ricorsi ultradecennali (635, pari a circa il 27% del totale) e ultraquinquennali (1205, pari a circa il 52% del totale) che lo pone al primo posto della graduatoria nazionale, precedendo i Tribunali della stessa Capitale, nonché di Regioni popolose come la Lombardia, la Sicilia e la Campania.

La causa principale di questa incresciosa situazione è stata la insufficiente dotazione di personale di magistratura ed amministrativo, rispetto ai ricorsi prodotti, in particolare nel primo ventennio di attività

del Tribunale, che ha portato a un notevole squilibrio tra quelli proposti e quelli decisi, ed alla formazione di una consistente mole di arretrato. Tale rapporto negativo si è invertito nel 1997, anno dal quale, fino ad oggi, sono sempre stati decisi più ricorsi di quanti ne sono stati depositati. Gli sforzi profusi hanno portato ad una progressiva diminuzione delle pendenze, pari a 15.199 ricorsi nel 2003, 11.854 nel 2007, 5.979 nel 2012, 3.527 nel 2017 e 2.287 nel 2021, senza però addivenire all'esito sperato, per lo meno relativamente alle controversie più annose. Un definitivo abbattimento dell'arretrato non potrà essere realizzato senza la fattiva collaborazione degli avvocati; va tuttavia segnalata la recentissima novità della istituzione da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, con provvedimento del 28 gennaio 2022, di n. 1 sezione interna (II) presso il nostro Tribunale, nel dichiarato fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di garantire maggiore efficienza nella gestione del contenzioso. La nuova sezione interna è stata istituita con decorrenza 1° ottobre 2022, mentre le prime udienze saranno celebrate nel mese di gennaio 2023.

L'entrata in funzione della nuova sezione ci consentirà di aggredire in maniera efficace l'arretrato (mi riferisco a quello ultradecennale ed ultraquinquennale) che dovrebbe essere eliminato nel giro di qualche anno, permettendoci di decidere tutte le nuove controversie in tempo reale. Ovviamente è necessaria la predisposizione di tutte le misure organizzative, logistiche e di personale necessarie alla concreta operatività della nuova sezione.

Per quanto riguarda il personale di magistratura, esso è stato sempre inferiore al numero previsto dalla dotazione organica (attualmente sono in servizio quattro magistrati su un organico di otto, più il Presidente) e per consentire alla nuova sezione di funzionare sarà necessaria l'assegnazione di almeno due nuovi magistrati.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, la situazione è ancora più complessa. Dopo che un insieme di circostanze aveva determinato, sul finire del 2018, una drastica riduzione del personale in servizio, al di sotto della soglia del 50% di quello previsto in pianta organica (si deve all'impegno e alla capacità organizzativa del segretario generale dott.ssa Emanuela Gentilezza e allo spirito di sacrificio e alla capacità professionale dei quattro dipendenti superstiti se l'ufficio ha potuto comunque adempiere ad ogni incombenza negli anni 2019 e 2020) la struttura amministrativa era stata integrata con l'assunzione di tre nuovi funzionari. Ora una nuova criticità è determinata dalla circostanza che

due unità lavorative a breve verranno collocate a riposo, mentre due dei nuovi funzionari transiteranno ad altra Amministrazione in quanto vincitori di concorso pubblico. Confidiamo nell'intervento del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa ai fini dell'assegnazione di nuovo personale, anche ricorrendo alla mobilità esterna regionale e/o allo scorrimento di graduatorie di concorsi espletati da altri enti, onde non pregiudicare il funzionamento della nuova sezione.

4. I ricorsi proposti nel 2021

Passando all'esame dei profili quantitativi e qualitativi del contenzioso, il dato più importante è quello dell'incremento, pari a circa il 10%, dei ricorsi introitati rispetto all'anno precedente (667 nel 2021, a fronte di 606 nel 2020).

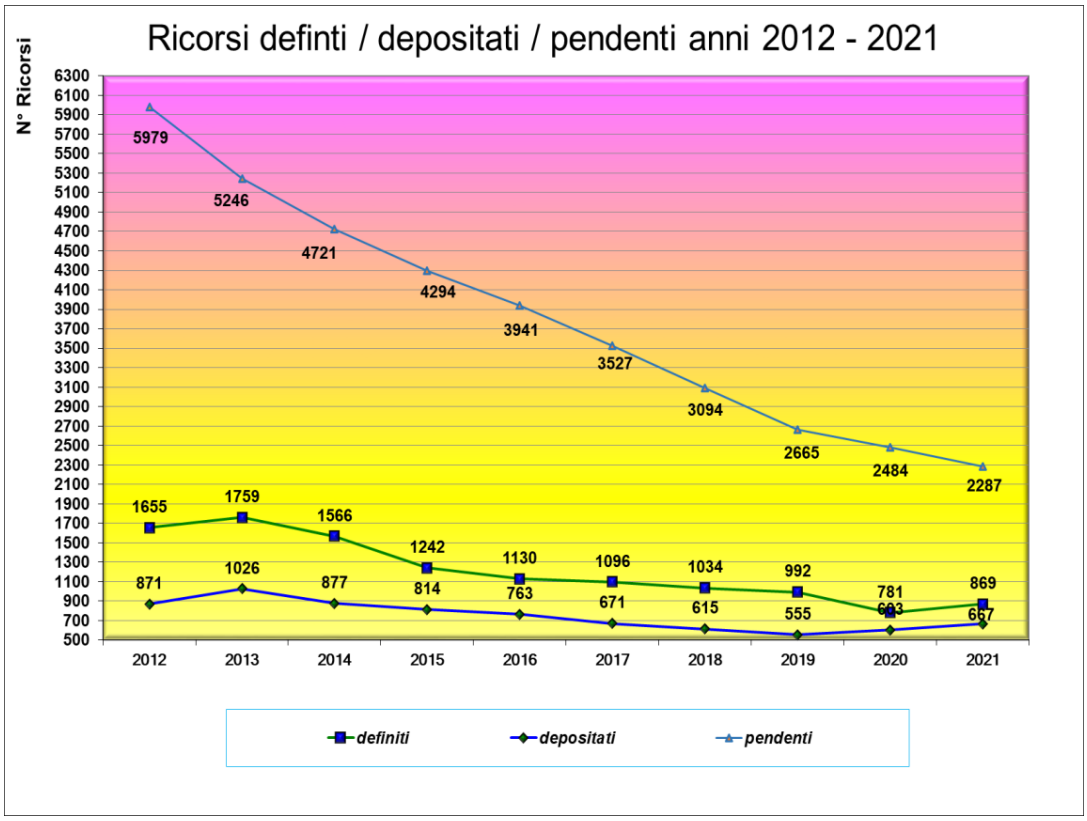

È quindi confermata l'inversione di tendenza realizzatasi nel 2020, anno nel quale i ricorsi depositati sono tornati ad aumentare, dopo il crollo quasi verticale che si era verificato nel periodo che va dal 2013 al 2019; in questo lasso di tempo i nuovi ricorsi erano passati da 1026 nel 2013 a 555 nel 2019, venendo in pratica a dimezzarsi.

Per quanto concerne l'arretrato si è verificata una sua riduzione di circa l'8,3% (le pendenze sono passate da 2.484 alla data del 31.12.2020 a 2.287 alla data del 31.12.2021), dato che è in linea con la media nazionale, attestata sullo stesso valore percentuale, ma che deve essere comunque valutato positivamente, tenuto conto delle summenzionate carenze dell'organico e della circostanza che si conferma un *trend* virtuoso instaurato a partire dall'anno 1997, in cui i ricorsi arretrati ammontavano a più di 15.000.

Il problema rimane lo "zoccolo duro" dei ricorsi ultradecennali e ultraquinquennali ancora non decisi, di cui ho già fatto cenno. La pendenza di controversie così risalenti nel tempo nuoce all'immagine della giustizia ed al prestigio del Tribunale. Va tuttavia osservato che si tratta, in genere, di vecchie controversie per le quali è dubbia la persistenza dell'interesse, spesso mantenute strumentalmente pendenti per usufruire della tutela risarcitoria di cui alla c.d. "legge Pinto", o nelle quali i ricorrenti si aggrappano ad un provvedimento cautelare favorevole ottenuto da anni, cercando di dilazionare con ogni mezzo la decisione del merito.

Assicuro il mio impegno personale per la definizione della questione (peraltro destinata a risolversi con l'istituzione della seconda sezione) anche in ottemperanza a quanto stabilito dalle linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa emanate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, le quali prevedono che i ricorsi iscritti fino al 31 dicembre 2019 vengano fissati per la trattazione prioritaria, secondo l'ordine cronologico, in misura "nettamente prevalente" rispetto ai ricorsi iscritti dal 1° gennaio 2020.

Anche l'Ufficio del processo, istituito presso il nostro Tribunale nell'aprile 2017, contribuirà a perseguire l'obiettivo di una maggiore efficienza, adottando misure volte ad accelerare lo smaltimento dei ricorsi più datati e la definizione di giudizi per udienze seriali, previa ricerca di quelli appartenenti a tematiche simili.

Per quanto riguarda la distribuzione del contenzioso per materie, la prima materia si conferma quella degli stranieri, con 147 ricorsi proposti rispetto ai 112 del 2020, per una percentuale pari al 22,04% del totale. In pratica un ricorso su cinque, nell'ambito di quelli depositati nel 2021, è stato proposto da cittadini stranieri; tanto è dovuto in particolare all'incremento delle controversie relative alla c.d. "emersione dei lavoratori irregolari" di cui all'art. 103 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Al secondo posto l'edilizia ed urbanistica, con 88 ricorsi proposti rispetto ai 77 del 2020, per una percentuale pari al 13,19% del totale.

Al terzo posto gli appalti, con 64 ricorsi proposti, per una percentuale pari al 9%, in leggera flessione rispetto ai 79 dell'anno precedente.

Poco significativi i mutamenti nelle altre materie, per le quali si rinvia alle tabelle ed ai grafici allegati.

Deve solo essere segnalato il permanere anche nel 2021 di un considerevole numero di ricorsi in ottemperanza - peraltro della stessa entità numerica rispetto all'anno precedente, essendo passati a 34 da 33 - in parte relativi alla richiesta di pagamento degli indennizzi per la c.d. "legge Pinto", in tema di eccessiva durata dei procedimenti, e in parte alla mancata esecuzione, da parte del Ministero della Salute, delle sentenze del Giudice del lavoro recanti condanna al pagamento degli indennizzi per danni da emotrasfusione.

Nel corso dell'anno 2021 i ricorsi depositati con contestuale istanza cautelare sono stati 432, in aumento rispetto a quelli dell'anno precedente (356) ed in percentuale del 64,76% sul totale di quelli pervenuti (in pratica, due ricorsi su tre contenevano la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato). Invece le richieste di decreto cautelare monocratico sono state 65.

5. Analisi dell'andamento dell'attività giurisdizionale

La lettura dei dati statistici delle sentenze che definiscono il giudizio evidenzia un discreto incremento rispetto all'anno precedente, con la pubblicazione di 649 sentenze (527 + 122 "brevi"), che unitamente ai decreti di estinzione del giudizio per inattività delle parti ha portato alla definizione di 886 ricorsi. Si tratta di un risultato forse inferiore a quello auspicabile, ma che è stato condizionato dalle carenze dell'organico del personale di magistratura di cui si è già fatto cenno.

Il dato relativo ai ricorsi definiti è significativo anche sotto un altro profilo. Tralasciando i decreti di perenzione, che si limitano a prendere atto della estinzione del giudizio per inattività delle parti, e volendo considerare soltanto le sentenze "effettive", la statistica ci dice che sono state quasi di entità pari ai ricorsi introitati. Questo significa che attualmente il Tribunale non produce più arretrato ed è in grado di decidere, annualmente, un numero di controversie pari a quello dei ricorsi pervenuti, con l'ulteriore prospettiva di poter arrivare nel giro di qualche anno, stante anche l'istituzione della nuova sezione, ad un totale abbattimento dell'arretrato.

Relativamente agli esiti dei provvedimenti definitivi emessi dal Tribunale, quelli di accoglimento hanno riguardato 184 sentenze (pari al 28,3% delle sentenze emesse), mentre gli esiti di rigetto sono stati 244 (pari al 37,5%), cui devono aggiungersi 221 esiti di puro rito.

Per gli ulteriori dati statistici si fa riferimento alle tabelle allegate e, per quanto riguarda le decisioni più rilevanti emesse nel 2021, alla rassegna a cura della dott.ssa Emanuela Gentilezza, alla quale va un ringraziamento particolare.

6. Conclusioni

Queste, in estrema sintesi, le cose che sono state fatte nel corso dell'anno 2021, forse non del tutto rispondenti alle aspettative dei fruitori del "servizio" giustizia, ma sicuramente frutto di dedizione e professionalità.

Consentitemi di rivolgere un ringraziamento particolare ai magistrati di questo Tribunale per il lavoro svolto, l'impegno profuso e la dedizione dimostrata, attestati dai risultati raggiunti in una situazione di carenza di organico.

Ringrazio come sempre il segretario generale, il personale amministrativo tutto e gli avvocati che frequentano il T.A.R. Marche.

Assumo l'impegno di conseguire nell'anno 2022 un miglioramento degli standard qualitativi, già elevati, dei quali questo Tribunale ha dato in passato ampia dimostrazione. Concludendo, desidero rivolgere un pensiero all'Ucraina ed al suo popolo oppresso da una invasione prepotente ed ingiustificata. Tutti noi partecipiamo con enorme tristezza alle sofferenze di famiglie, donne e bambini e auspichiamo l'immediata cessazione di questo assurdo conflitto ed il rientro della crisi entro ambiti

diplomatici. Con questo auspicio, ringrazio i presenti per l'attenzione e la partecipazione, e lascio spazio agli interventi programmati.

Ringrazio gli intervenuti, e dichiaro aperto l'anno giudiziario 2022 presso il TAR Marche.

BILANCIO SOCIALE

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

BILANCIO SOCIALE

a cura del Segretario Generale
Dottoressa Emanuela Gentilezza

Il Bilancio Sociale del Tribunale Amministrativo Regionale costituisce uno strumento di comunicazione ai propri interlocutori (o stakeholder) delle caratteristiche e delle attività svolte dall'Ufficio.

La *mission* dell'Amministrazione, tenuto conto della specificità ordinamenta-le che connota il Tribunale Amministrativo Regionale, deve essere considerata con riferimento all'attività propria della struttura amministrativa.
Attraverso il documento "Bilancio Sociale", si intende porre in rilievo, le problematiche legate al miglioramento dell'efficienza e della capacità di raggiungere gli obiettivi istituzionali in tempi ragionevoli. Gli indicatori di performance del presente Bilancio, infatti, sono in grado di informare gli stakeholder esterni all'organizzazione sulla reale situazione dell'Ufficio e sulle reali performance.

Il Bilancio Sociale vuole essere, dunque, una relazione sintetica a carattere "sociale" dell'attività svolta negli ultimi anni che consenta alla globalità degli interlocutori di avere una migliore percezione della gestione e del funzionamento dell'Ufficio e di comprendere meglio la realtà complessa del Tribunale Amministrativo Regionale.

Si ringrazia il personale che è stato coinvolto nell'elaborazione del presente documento: tutti hanno collaborato attivamente per consentire all'Ufficio di fare un ulteriore passo verso la trasparenza, favorendo il processo di cambiamento della Pubblica Amministrazione verso la centralità del cittadino nell'ambito della sua azione.

Le *perfomance* rappresentate si riferiscono al triennio 2019-2021.

LE FUNZIONI ISTITUZIONALI

Il Tribunale Amministrativo Regionale, è presente presso ogni Capoluogo di Regione ed ha competenza territoriale inderogabile sulle controversie che riguardano provvedimenti, atti, comportamenti ed accordi di pubbliche amministrazioni che hanno sede nella circoscrizione territoriale di pertinenza.

Il T.A.R. quale organo di primo grado della Giustizia Amministrativa, si fonda sul servizio reso alla collettività attraverso le funzioni affidategli, che si estrinsecano attraverso sentenze, ordinanze e decreti decisori.

Al Giudice Amministrativo, cittadini e amministrazioni, chiedono il buon funzionamento del servizio pubblico della giustizia.

Annualmente viene redatto il Programma per la gestione dei procedimenti amministrativi, in cui sono inseriti:

- gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno di riferimento;
- gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, della natura e del valore della stessa.

LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

L'attività giurisdizionale del T.A.R. Marche, Sezione Unica, è garantita dal Presidente e da quattro Magistrati, con una carenza di organico pari a 2 unità.

Il Presidente del Tribunale, esercita personalmente o mediante delega ad un sostituto, i compiti demandati, la direzione in materia giurisdizionale e amministrativa, la rappresentanza esterna dell'Ufficio. Fissa il calendario delle udienze annuali e trimestralmente la composizione dei collegi giudicanti.

Al Presidente titolare del Tribunale Amministrativo Regionale, fermo restando le attribuzioni inerenti all'esercizio delle funzioni istituzionali, sono assegnati i seguenti compiti: a) definisce, nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio di presidenza, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa nell'ambito delle rispettive strutture; b) adotta l'atto che definisce le linee organizzative generali della struttura, in conformità agli indirizzi del Consiglio di presidenza e su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa; c) richiede, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali della rispettive strutture; d) prospetta, su proposta del dirigente preposto alla gestione amministrativa, lo schema annuale relativo ai fabbisogni finanziari concernenti il personale, i beni e i servizi; e) esercita, d'intesa con il dirigente preposto alla gestione amministrativa, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettua la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Il personale amministrativo negli anni 2019 e 2020 ha subito un decremento notevole per trasferimenti, collocamento a riposo ed altri motivi, al di sotto del 50% rispetto alla dotazione organica prevista. A partire dal 2021 è stato aumentato di due unità lavorative, consentendo una equa ripartizione delle funzioni. Il citato personale, svolge l'attività di supporto al personale di Magistratura, attraverso le funzioni necessarie alla preparazione e allo svolgimento delle Camere di Consiglio e delle Udienze Pubbliche, nonché gli atti ad esse successivi e tutte le attività precedenti e concomitanti.

Dal funzionigramma elaborato, riferito al 2021, si evince l'organizzazione dell'Ufficio del T.A.R..

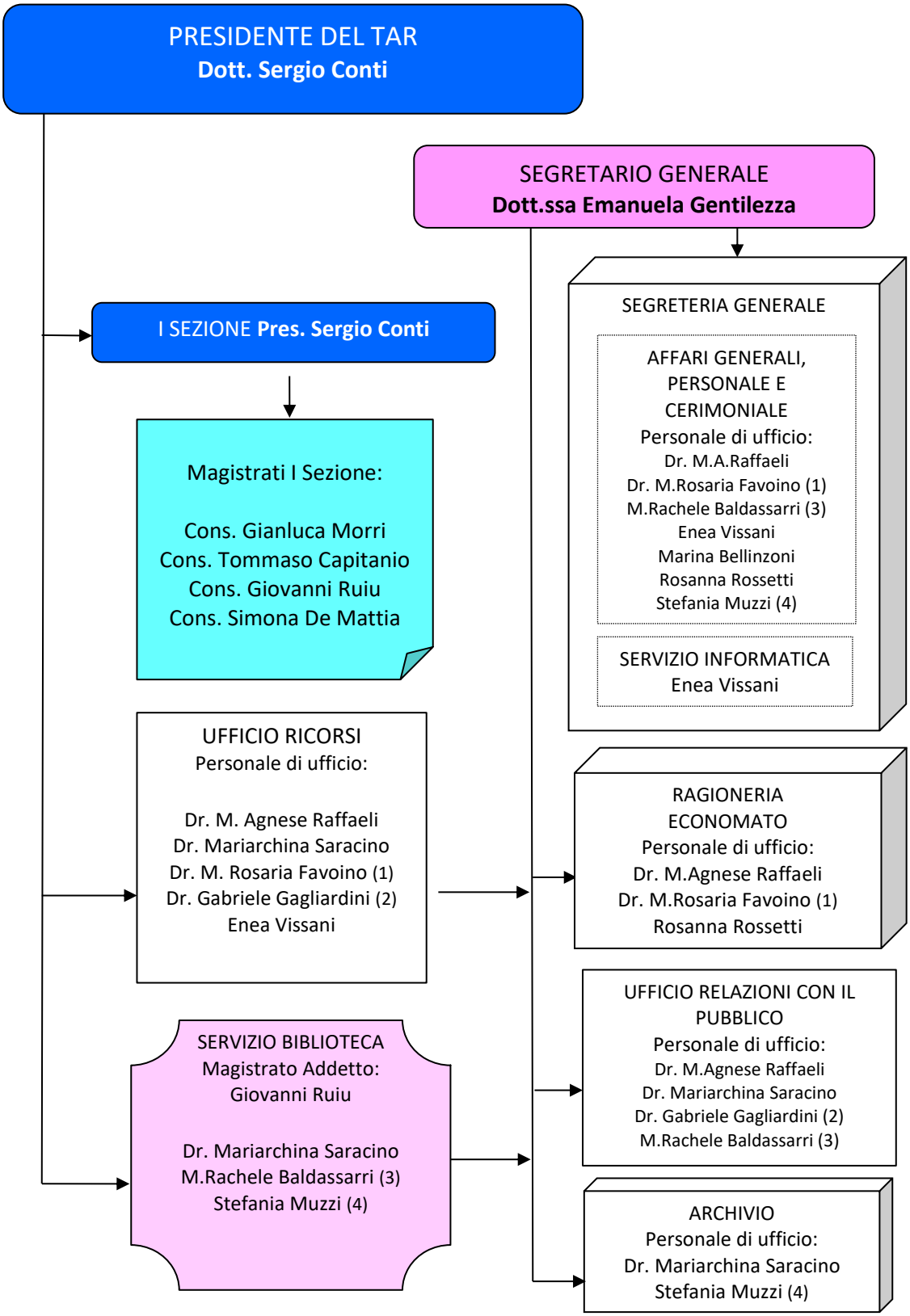

(1) In servizio dal 04.01.2021
(2) In servizio dal 24.05.2021
(3) Assente dal servizio dal 01.03.2020 al 31.12.2021
(4) Assente dal servizio dal 23.03.2020 al 13.04.2021

ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

La Giustizia amministrativa, al pari degli altri Uffici Giudiziari, è chiamata a rispondere ai cambiamenti in atto nel quadro sociale, politico e istituzionale, che richiedono un costante impegno dell'Amministrazione nel garantire un servizio più moderno ed efficiente.

L'attività giurisdizionale è relativa ai Ricorsi in materia di: accesso, silenzio, diritto di cittadinanza, residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato, esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato, ricorsi previsti dall'art. 25 della legge N^241/1990 avverso il diniego alle informazioni di cui al d.lgs.N^195/2009, pubblico impiego, previdenza ed assistenza, rito abbreviato comune previsto dal Libro IV, Titolo V del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104, appalti di comuni, province e regioni, ASL, Consorzi, Camere di Commercio e Università e autorità, decreto ingiuntivo ex-art. 118 c.p.a., trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, urbanistica, ambiente e paesaggio, raccolta e smaltimenti rifiuti, ivi comprese le questioni in materia di recupero e bonifica discariche, agricoltura e foresta, caccia e pesca, spettacoli, sport, turismo, industria, commercio ed artigianato, espropriazioni di pubblica utilità, elettorale, funzionamento degli organi comunali, provinciali e regionali, interdittive antimafia, demanio e patrimonio e relative concessioni, beni culturali e belle arti, sanità e servizio nazionale, farmacie, scuola e pubblica istruzione e università degli studi, pubblica sicurezza ed ordine pubblico.

Dal 1° gennaio 2018 il processo amministrativo è telematico, anche per i ricorsi proposti prima del 1° gennaio 2017, e gli atti e documenti devono essere depositati, in formato digitale, secondo le regole del PAT.

Presso questo Tribunale, in attuazione del processo amministrativo telematico, è stato costituito l'Ufficio del Processo e l'Ufficio Relazioni con il pubblico, attraverso atti di micro-organizzazione del Segretario Generale, sin dal 2016, stante l'importanza dell'introduzione del nuovo sistema informatico, a cui era stato assegnato il personale di segreteria pari a 5 unità lavorative. Nell'anno 2019, è stato necessario riorganizzare l'ufficio assegnando allo stesso n.3 unità lavorative, sotto la direzione del Segretario Generale. La situazione non è mutata nell'anno 2020, a causa della grave carenza di personale.

Nell'anno 2021, con l'incremento di n.2 unità lavorative con profilo professionale di "funzionario", è stato possibile la costituzione dell'Ufficio del Processo, giusto decreto presidenziale n. 14/2021 anche sulla base delle linee guida per lo smaltimento dell'arretrato.

In attuazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici Amministrativi della Giustizia Amministrativa, all'Ufficio del Processo sono assegnati i seguenti compiti:
a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato al comma 3, sentiti i magistrati affidatari;
d) assistenza ai giudici nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
f) per l'espletamento dei propri compiti, come elencati nel presente comma, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'informatica, anche su richiesta del presidente o suo delegato, come individuato al comma 3;
g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
h) preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'ufficio studi;
i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) è il punto di accoglienza dell'utente, dedicata alle attività di comunicazione e di garanzia di accesso ai servizi, ascolto delle esigenze, promozione dell'innovazione e della semplificazione, verifica del grado di soddisfazione del cittadino. Nel periodo di emergenza sanitaria il servizio è stato svolto comunque in maniera efficiente ed efficace.

Particolare attenzione è stata rivolta ai cittadini, per il deposito dei ricorsi in proprio - nei casi in cui il Codice del processo amministrativo lo prevede, come in materia di accesso ai documenti e di ricorso elettorale - con l'istituzione del servizio "MINI URP" la cui funzione è quella di affiancare i ricorrenti non avvocati (e gli eventuali controinteressati) che non siano in possesso della Pec e della firma digitale e che ritengono di esperire ricorso in proprio e li coadiuva nel deposito degli scritti difensivi e dei documenti.

Nel triennio di riferimento sono state assegnate, N^2 unità per il tirocinio extracurriculare, di cui una unità con termine al 28.02.2021, disciplinato dalle Linee Guida nazionali emanate il 25 maggio 2017, avendo il T.A.R. Marche, aderito alla Convenzione Quadro tra la Regione Marche, altri Uffici Giudiziari presenti nel territorio regionale ed Università Marchigiane, finanziato con Fondi FSE 2014/2020. Nel medesimo periodo, sono state attivate la procedura per il tirocinio formativo ex-art.73 del D.L. N.69/2013.

L'attività giurisdizionale, con l'ausilio dell'Ufficio di Segreteria, è stata incentrata principalmente sulle pendenze esistenti. Alla data del 31 dicembre 2018 erano **pari 3.094.**

Le pendenze, sono diminuite come risulta dal prospetto:

PENDENZE

31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
2.665	2.484	2.287

Le materie oggetto del contenzioso, nel triennio si evincono dalle tabelle appresso indicate.

Materie oggetto del contenzioso anno 2019

Edilizia Urbanistica	Pubblico impiego	Appalti e Servizi	Stranieri	Ottemperanza Accesso	S.S.N. Ambiente	Autorizzazioni e Concessioni	Altro	Totale
79	27	71	76	54	30	54	164	555

* La voce "altro" comprende ricorsi in materia di: Agricoltura e foreste, Antichità e belle arti, Caccia e pesca, Commercio e artigianato, Comune e provincia, Elezioni e organi politici, Enti pubblici in generale, Espropriazione, Farmacia, Industria, Istruzione, Professione e mestieri, Regione, Regolamento di competenza, Servizi pubblici, Sicurezza pubblica, Università degli studi.

Materie oggetto del contenzioso anno 2020

Edilizia Urbanistica	Pubblico impiego	Appalti e Servizi	Stranieri	Ottemperanza Accesso	S.S.N. Ambiente	Autorizzazioni e Concessioni	Altro	Totale
77	52	79	112	54	14	48	167	603

* La voce "altro" comprende ricorsi in materia di: Agricoltura e foreste, Antichità e belle arti, Caccia e pesca, Commercio e artigianato, Comune e provincia, Elezioni e organi politici, Enti pubblici in generale, Espropriazione, Farmacia, Industria, Istruzione, Professione e mestieri, Regione, Regolamento di competenza, Servizi pubblici, Sicurezza pubblica, Università degli studi.

Materie oggetto del contenzioso anno 2021

Edilizia Urbanistica	Pubblico impiego	Appalti e Servizi	Stranieri	Ottemperanza Accesso	S.S.N. Ambiente	Autorizzazioni e Concessioni	Altro	Totale
88	60	64	147	59	29	41	179	667

* La voce "altro" comprende ricorsi in materia di: Agricoltura e foreste, Antichità e belle arti, Caccia e pesca, Commercio e artigianato, Comune e provincia, Elezioni e organi politici, Enti pubblici in generale, Espropriazione, Farmacia, Industria, Istruzione, Professione e mestieri, Regione, Regolamento di competenza, Servizi pubblici, Sicurezza pubblica, Università degli studi.

DOTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATE:

Alla Sede T.A.R. risultano assegnate le dotazioni informatiche (personal computer, stampanti, scanner) sia per il personale di Magistratura che per il personale amministrativo.

RENDICONTO ECONOMICO: Le spese di struttura e di funzionamento

I Costi della struttura utilizzata:

Costi della Struttura Amministrativa	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Locazione ed altri oneri	286.790,57	232.167,71	192.207,52
Arredi	1.262,70	465,00	0,00
Utenze:	17.860,61	16.167,73	15.935,99
TARI	9.812,00	9.729,00	9.951,00
Pulizia Locali	15.784,77	13.493,20	13.493,20
Manutenzione ordinaria dell'immobile	0,00	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria impianti	9.744,83	18.717,44	12.504,03
Facchinaggio	406,68	475,80	666,12

I Costi di funzionamento:

Costi funzionamento	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Spese postali	0,00	110,53	147,35
Materiale informatico	678,32	684,82	606,14
Noleggio fotocopiatrice	2.297,84	2.228,39	3.096,02
Carta	759,82	643,28	1.000,00
Onorari gratuito patrocinio	22.355,92	26.552,45	24.399,16
Rinnovo C.P.I.	1.038,16	0,00	0,00
Spese d'ufficio	13.276,28	10.718,52	10.197,82
Servizio di portierato	0,00	3.142,72	11.708,34
Spese per emergenza Covid 19	0,00	8.307,05	6.796,35

VOCI DI ENTRATA

CONTRIBUTO UNIFICATO:
Il contributo unificato è l'imposta da versare all'atto del deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti che contengono domande nuove o della domanda riconvenzionale (artt. 14, 13 co. 6-*bis*, del *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*, approvato con D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115). Soggetto tenuto al pagamento è la parte che per prima deposita il ricorso introduttivo. L'onere definitivo relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. La soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. L'importo del contributo varia in relazione alla materia e tipologia del ricorso proposto.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017 sono state individuate modalità esclusivamente telematiche di versamento del Contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite il sistema dei versamenti unitari, utilizzando il modello **"**F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 Elide).

Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Previsione: € 646.051,00	Previsione: € 658.791,00	Previsione: € 668.941,00
Riscossione: € 558.443,00	Riscossione: € 613.330,00	Riscossione: € 641.991,00
Prenotate a debito: € 14.800,00	Prenotate a debito: € 26.150,00	Prenotate a debito: € 26.800,00
Recupero credito CU: € 83.199,70	Recupero credito CU: € 54.993,00	Recupero credito CU: € 27.900,00

PERFOMANCE SOCIALE

A) Le assenze del personale amministrativo

Il Tribunale Amministrativo di Ancona, monitora costantemente le assenze del personale, analizzando le cause e le presenze nel tempo, al fine di tenere sotto controllo eventuali fenomeni di assenteismo. Nella Tabella sono riportati i giorni di assenza per il triennio 2019-2021.

ANNO	Ferie	Assenze per malattia N^gg	Legge 104/1992 N^gg	Altre assenze N^gg	Totale
2019	233	781	69	118	1201
2020	152	194	16	628	990
2021	258	52	0	418	728

B) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Nel triennio di riferimento, è stato formato ed aggiornato il documento per la valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro, ai sensi del D.Lgs. N^81 del 2018, nonché il protocollo di sorveglianza sanitaria. Le visite mediche sono state garantite sia per il personale di Magistratura che per il personale amministrativo presso i locali messi a disposizione dal T.A.R..
Il piano di emergenza è stato aggiornato e sono state effettuate periodicamente le prove di evacuazione.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, sono stati individuati, ricorrendo ad esperti nel settore tramite MEPA e adesione alla convenzione Consip, per l'acquisizione dei servizi in economia.

Il personale amministrativo ha partecipato ai corsi di formazione previsti dal D.lgs.N^81/2008.

Le riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. N^81 del 2008, sono state svolte con la partecipazione del datore di lavoro - individuato nel Segretario Generale - del responsabile prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

C) Il sito istituzionale
Il sito internet della Giustizia Amministrativa - **www.giustizia-amministrativa.it** - rappresenta uno strumento utile di avvicinamento della collettività alle istituzioni, ove nella sezione TAR MARCHE si trovano le informazioni in merito all'attività istituzionale dell'ufficio ed alla sua struttura organizzativa con l'indicazione del personale impegnato nei vari settori. Attraverso google map, è facile raggiungere la sede dell'Ufficio o contattarlo ai recapiti di posta elettronica.

D) La Carta dei Servizi
Nella Carta dei servizi vanno indicate, le finalità, i criteri e le strutture attraverso cui i servizi vengono attuati. Essa costituisce uno degli strumenti attraverso il quale si attua il principio della trasparenza.

I PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI DAL TAR:

1. **VISIONE ATTI DEL FASCICOLO PROCESSUALE**

Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia; la visione del fascicolo processuale a soggetti che non sono parti del giudizio (controinteressato pretermesso, opposizione di terzo) è consentita solo nel caso in cui sia stata conferita procura ad un difensore (in tal caso, quest'ultimo dovrà giustificare la richiesta ostensiva).

Nei giudizi instaurati a partire dall'1 gennaio 2017, i difensori possono accedere al fascicolo telematico e così visionare gli atti e i documenti inseriti.

Personale di riferimento: Dott.ssa M.Agnese Raffaeli, Dott.ssa Mariarchina Saracino, Dott. Gabriele Gagliardini.

2. PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E DECRETI DECISORI

L'attività di pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali (sentenze, ordinanze) e dei decreti decisori, sono pubblicati, di norma, nel medesimo giorno in cui sono acquisiti in segreteria.

Personale di riferimento: Dott.ssa Emanuela Gentilezza, Dott.ssa M.Agnese Raffaeli, Dott.ssa Saracino Mariarchina, Dott.ssa Favoino Maria Rosaria, Dott. Gabriele Gagliardini.

3. RILASCIO COPIE ATTI

Il rilascio di copia degli atti processuali avviene secondo le istruzioni diramate dal Segretario Generale della G.A. con nota 15 del 10 dicembre 2013. Le copie possono essere richieste in carta semplice oppure autentiche: soggetti legittimati sono le parti sostanziali costituite in giudizio, i difensori delle parti costituite, i soggetti autorizzati dalla legge (es., consulenti tecnici nominati nell'ambito del procedimento), i difensori con procura "alle liti" conferita dai soggetti cui è stato notificato il ricorso non ancora costituiti e qualsiasi soggetto delegato dagli aventi titolo.

Personale di riferimento: Dott.ssa M.Agnese Raffaeli, Dott.ssa Mariarchina Saracino.

4. RILASCIO DI COPIE CON FORMULA ESECUTIVA

La spedizione del titolo in forma esecutiva può essere chiesta solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.

Personale di riferimento: Dott.ssa Raffaeli M.Agnese, Dott.ssa Mariarchina Saracino.

5. RICHIESTE DI COPIA PER AZIONARE IL RIMEDIO DI CUI ALLA LEGGE N. 89 DEL 2001 (C.D. LEGGE PINTO)

Le richieste di copia degli atti del fascicolo riguardante il processo amministrativo da utilizzare nei giudizi per l'equa riparazione conseguente alla violazione del termine di ragionevole durata del processo, ex lege n. 89 del 2001, sono assoggettate al regime ordinario della onerosità, in quanto la norma di esenzione - prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 115 del 2002, per tale forma di controversie - riguarda esclusivamente il contributo unificato.

Personale di riferimento: Dott.ssa Raffaeli Maria Agnese, Dott.ssa Mariarchina Saracino, dott.Gagliardini Gabriele

6. CERTIFICAZIONI

L'art. 18 del D.Lgs. n. 115 del 2002 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti compiuti dagli uffici giudiziari, compreso il rilascio dei certificati, purché gli

stessi siano antecedenti, necessari o funzionali al processo. Per facilitare l'attività di verifica da parte degli uffici in ordine alla sussistenza delle condizioni di esenzione, è necessario che il richiedente, nella sua istanza, indichi specificamente, sotto la sua responsabilità (vedi sez. modulistica), la ragione della esenzione, fornendo altresì, in caso di giudizio già instaurato, gli estremi del processo in funzione del quale la richiesta è formulata.

Personale di riferimento: Dott.ssa Raffaeli Maria Agnese, Dott.ssa Mariarchina Saracino.

7. MINI URP

I c.d. "mini Urp" sono stati pensati per offrire un aiuto ai cittadini che possono fare ricorso in proprio e non hanno le adeguate competenze informatiche. Poiché con il processo amministrativo telematico per il deposito degli atti e documenti sarà necessario dotarsi di PEC e firma digitale, e nella considerazione che non tutti i cittadini saranno in grado di utilizzare questi nuovi strumenti, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è incaricato di affiancare i cittadini medesimi, per evitare che le nuove tecnologie finiscano per ostacolare la possibilità di esperire ricorso in proprio, nei casi (acceso ai documenti e ricorso elettorale) in cui il Codice del processo amministrativo lo prevede. Possono avvalersi del c.d. "mini Urp" anche gli ausiliari del giudice che non hanno la firma digitale o la PEC per poter trasmettere scritti e documenti richiesti dal giudice.

Personale di riferimento: Dott.ssa M.Agnese Raffaeli.

8. SERVIZIO HELP DESK

La Giustizia amministrativa ha messo a disposizione di avvocati, domiciliatari e i cittadini che ricorrono in proprio e pubbliche amministrazioni un servizio di help desk attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19, per la soluzione di quesiti prettamente tecnici – telefonando allo 06/68273131 o inviando una email alla casella di posta istituzionale.

Attività del T.A.R.: personale di riferimento: Sig. Vissani Enea.

9. UFFICIO RAGIONERIA

Predisposizione dei provvedimenti amministrativi di assunzione di impegni di spesa e liquidazione, secondo le regole del Regolamento di Contabilità della Giustizia amministrativa.

Emissione mandati di pagamento informatici: Modalità di erogazione dei servizi: Ricezione e accettazione della fattura elettronica. Accertamento delle prestazioni eseguite. Tipologia dell'Utenza Consulenti, fornitori, avvocati.

Personale di riferimento: Dott.ssa M.Agnese Raffaeli, Dott.ssa M.Rosaria Favoino, Sig.ra Rossetti Rosanna.

10. PATROCINIO GRATUITO A SPESE DELLO STATO

Presso il T.A.R. Marche è istituita una Commissione composta da due magistrati e un avvocato nominati, insieme con due supplenti, dal Presidente del T.A.R.
La predetta Commissione si avvale di apposito ufficio di segreteria, di cui è responsabile del procedimento, nonché Segretario Verbalizzante:

Personale di riferimento: Dott.ssa Saracino Mariarchina, Sig.ra Muzzi Stefania.

L'Ufficio bilancio interviene nella seguente procedura, dopo l'emissione del Decreto di pagamento che definisce l'ammontare dell'onorario e delle spese per l'attività difensiva svolta.

Personale di riferimento: Dott.ssa Saracino Mariarchina, Sig.ra Rossetti Rosanna.

11. TUTELA E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

Gli utenti, che riscontrino un mal funzionamento dei servizi o che intendano effettuare proposte di miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei predetti servizi, possono utilizzare il questionario di gradimento.

Personale di riferimento: Dott.ssa Raffaeli M.Agnese, Vissani Enea.

GIURISPRUDENZA NELL'ANNO 2021

ALCUNE SEGNALAZIONI

APPALTI PUBBLICI E CONTRATTI PUBBLICI

Con la sentenza **n. 131 del 15 febbraio 2021**, il Tribunale, in tema di chiarimenti autointerpretativi della stazione appaltante, si è espresso nel senso che essi sono ammissibili solo nella misura in cui gli stessi contribuiscano, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la *ratio*, e non laddove attribuiscano ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversi e maggiori di quanto risulti dal testo medesimo.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 206 del 12 marzo 2021**, il Tribunale si è occupato della tempestività della presentazione delle offerte in tema di gare MEPA, in caso di non funzionamento (per manutenzione programmata) del sistema al momento della scadenza del termine per il caricamento. In assenza di previsioni, nella legge di gara, di modalità alternative per la presentazione dell'offerta in caso di malfunzionamenti o di interventi della Stazione Appaltante, si è verificata l'impossibilità di presentare l'offerta nelle ultime 52 ore prima della scadenza, documentata tempestivamente dalla ricorrente esclusa. Ad avviso del Tribunale tale impossibilità, peraltro non contestata dalla Stazione Appaltante, almeno con riguardo al periodo di manutenzione, ha inficiato la validità della gara, con conseguente annullamento dell'esclusione della ricorrente.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

Con la sentenza **n. 475 del 10 giugno 2021**, il Tribunale si è pronunciato in un caso in cui la legge di gara richiedeva, per la partecipazione, l'iscrizione alla White list di cui all'art. 5 5, punto 4 dell'Ordinanza DPCM n. 394 del 19 settembre 2016 e l'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori tenuta dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'interno di cui all'articolo 30, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016. Detti requisiti, pur essendo strettamente collegati, erano comunque posti in alternativa. Il Tribunale ha annullato il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione in quanto, pur in presenza della perdita di efficacia dell'iscrizione alla White list della ricorrente, ha rilevato la perdurante validità dell'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

Con la sentenza **n. 899 del 29 dicembre 2021**, il Tribunale si è occupato dell'annullamento in autotutela di un affidamento diretto ex DL 76/2020, con particolare riferimento alle garanzie procedimentali. In particolare, in presenza di una discrasia tra le motivazioni contenute nell'avvio del procedimento di annullamento e quelle del provvedimento definitivo, si è rilevata la presenza di successive riunioni in teleconferenza tenute dall'Amministrazione con il responsabile della ditta ricorrente, nelle quali gli sono stati indicati i nuovi profili di illegittimità dell'affidamento e preannunciata la possibilità di annullamento di autotutela. Dette riunioni sono state ritenute sufficienti a garantire il contraddittorio, senza necessità di una riapertura formale del procedimento di annullamento in autotutela. Inoltre, si è ritenuta l'applicabilità del principio di rotazione degli affidamenti ai procedimenti ex DL n. 76/2020.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Nella sentenza **n. 451 del 29 maggio 2021**, questo Tribunale ha esaminato varie questioni inerenti il Calendario venatorio regionale, con particolare riguardo alla cacciabilità di alcune specie alla luce di recenti modifiche del Trattato AEWA,

affermando che il principio di precauzione, essendo per l'appunto un principio, va di volta in volta riempito di contenuto dalla singola amministrazione che è chiamata ad assumere una decisione dalla cui attuazione possano derivare effetti pregiudizievoli per uno o più interessi protetti dal *Vorsorgeprinzip*. Ne consegue che, con riguardo alla dedotta violazione del principio di precauzione, il giudice è invece chiamato a delibare nel merito l'adeguatezza della motivazione che l'amministrazione ha posto a base del provvedimento impugnato.
(Pres. S. Conti, Est. T. Capitanio)

AMBIENTE

Con la sentenza **n. 102 dell'8 febbraio 2021**, questo Tribunale ha ribadito il principio per cui la messa in sicurezza di emergenza di cui all'articolo 240 del d.lgs n. 152 del 2006, svolta su base volontaria dal proprietario, non può essere utilizzata per imporre surrettiziamente a quest'ultimo obblighi di bonifica appartenenti al responsabile dell'inquinamento. In particolare, in assenza di individuazione del responsabile della contaminazione da parte dell'ente competente, l'avvio della MISE non può essere inteso come una tacita ammissione della responsabilità e quindi dell'obbligo di bonifica. Sono quindi stati annullati alcuni atti di diffida alla trasmissione di modifiche progettuali alla MISE, in quanto ritenuti tali da integrare misure di riparazione riservate al responsabile dell'inquinamento.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

Con la sentenza **n. 600 del 24 luglio 2021**, questo Tribunale, con riguardo al mancato coinvolgimento del Sindaco del comune interessato in un procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, ha ribadito il principio per cui le competenze del Sindaco in materia di industrie insalubri riconosciutigli dagli artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934, devono essere correttamente inquadrate nel più ampio contesto normativo di riferimento, come si è evoluto ed è oggi vigente; essi, in particolare, in presenza di competenze statali e regionali fondate su titoli speciali di attribuzione normativa di tutela ambientale, devono ritenersi recessivi rispetto ai pareri e agli atti di assenso o di diniego provenienti dalle autorità tecniche (Cons. Stato I 30 settembre 2019 n. 2534).
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

CONCORSI PUBBLICI

Con la pronuncia **n. 465 del 5 giugno 2021**, il Tribunale ha aderito alla tesi già espressa in giurisprudenza, secondo cui, in sede di nomina e composizione della sottocommissione degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi l'art. 47, l. n. 247 del 2012 non è ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima; dalla immediata applicazione dell'art. 47, l. n. 247 del 2012 discende che è venuto meno il principio c.d. di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi in passato applicabile ex art. 22, comma 5, r.d.l. n. 1578 del 1933; è pertanto viziato l'operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti, ed alla celebrazione dell'esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47, l. n. 247 del 2012.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 687 del 29 settembre del 2021**, questo Tribunale si è pronunciato sui limiti ai poteri della Commissione di concorso di elaborare sottocriteri per graduare punteggi previsti dal bando. In particolare si è ritenuto

che la fissazione di criteri contraddittori per la valutazione di un titolo, nei quali coesistono la previsione di un punteggio fisso e la possibilità di tenere conto dell'attinenza con il Settore a concorso, renda illegittima la valutazione finale. Nel caso all'esame del Tribunale l'Amministrazione ha ritenuto di utilizzare la possibilità di graduare il punteggio, senza motivare sulle ragioni della mancata considerazione dell'opposto criterio che prevedeva di un punteggio fisso. (Pres. (S. Conti, Est. G. Ruiu)

CONTRIBUTI PUBBLICI RICOSTRUZIONE POST-SISMA

Nella sentenza **n. 824 del 29 novembre 2021**, il Tribunale ha esaminato alcune questioni inerenti la concessione di contributi pubblici per la ricostruzione post-sisma 2016/2017, in particolare per quanto concerne ruderi ed edifici collabenti.
Il Tribunale, riconosciuta la diretta applicazione del comma 3-bis dell'art. 10 D.L. 189/2016, che esclude gli immobili di interesse culturale dalle limitazioni all'ammissione dei contributi pubblici previste dai commi 1 – 3 dello stesso art. 10, ha rilevato che l'Ufficio speciale ricostruzione Marche 2016, con riferimento all'immobile oggetto del giudizio (dichiarato d'interesse storico, artistico ed architettonico già prima del sisma 2016-2017) avrebbe dovuto, ai fini della quantificazione del contributo, limitarsi ad applicare le disposizioni generali di cui all'Ordinanza 19/2017 e precisamente quelle di cui all'art. 5, anziché quelle di cui all'art. 18 della medesima Ordinanza, applicabili ai fabbricati collabenti, che al momento del sisma, non era stati già formalmente dichiarati di interesse culturale.
(Pres. FF G. Morri, Est. T. Capitanio)

DIRITTO DI ACCESSO

Con la sentenza **n. 450 del 28 maggio 2021**, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il diniego di accesso fondato esclusivamente su dichiarazioni dell'aggiudicataria circa l'esistenza di un proprio know how sviluppato a seguito di esperienza pluriennale e la cui conoscenza potrebbe avvantaggiare i concorrenti, poiché si tratta di giustificazione del tutto generica e stereotipata, applicabile acriticamente a qualsiasi situazione ed in evidente contrasto con la prescrizione, ex art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui la dichiarazione, circa la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, deve essere "motivata e comprovata"; cioè ben circostanziata e documentata in relazione al caso specifico (cfr. TAR Marche, 21/2/2019 n. 121).
L'eventuale comprovata esigenza di riservatezza, prevalente sul diritto di accesso, non può costituire ragione per lo stralcio di intere pagine dell'offerta tecnica, ma dovrà accompagnarsi ad una analitica indicazione di frasi, nomi o di altri specifici passaggi che contengono i segreti che non possono essere divulgati e sulle quali l'amministrazione dovrà comunque esercitare il proprio controllo.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

EDILIZIA ED URBANISTICA

Con la sentenza **n. 132 del 15 febbraio 2021**, il Tribunale, per quanto concerne il tempo trascorso tra la realizzazione dell'abuso e l'esercizio dell'azione repressiva, ha osservato che potrebbe sussistere lesione del legittimo affidamento solo in situazioni eccezionali caratterizzate da tempi significativamente lunghi (che non ricorrono nel caso in esame poiché era stata ordinata la demolizione degli abusi già dal 2001 – cfr. provvedimento n. 3/2001 anch'esso seguito da istanza di sanatoria poi respinta) e qualora venga dimostrato che l'inerzia dell'amministra-

zione risulti ingiustificata per lungo tempo ovvero che l'autorità fosse a conoscenza dell'abuso (o potesse facilmente esserlo) omettendo così, senza plausibile ragione e sempre per lungo tempo, di attivare i conseguenti poteri repressivi (aspetto soggettivo) (cfr. TAR Marche, 22/10/2019 n. 651; id. 152/2018; 420/2018; 421/2018; 346/2018).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con sentenza **n. 175 del 1°marzo 2022**, il Tribunale ha osservato che gli impianti di telefonia mobile sono sottoposti ad una eventuale specifica disciplina localizzativa (il regolamento comunale di cui si è detto nel precedente paragrafo 3) con relativi ed eventuali divieti, in difetto della quale detti impianti possono essere realizzati su qualsiasi parte del territorio comunale, al pari delle altre opere di urbanizzazione primaria. In assenza di specifiche disposizioni, non può pertanto essere imposto il regime generale delle distanze di cui all'art. 26 del DPR n. 495/1992 previsto per le ordinarie costruzioni edilizie, come peraltro già affermato dalla giurisprudenza amministrativa che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 6/4/2019 n. 312 e giurisprudenza ivi richiamata).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Nella sentenza **n. 335 del 19 aprile 2021**, il T.A.R. ha esaminato alcune questioni inerenti l'applicazione della normativa regionale sul c.d. Piano casa, con particolare riguardo agli edifici storici presenti nelle cartografie IGM 1892/1895.
Il ricorrente impugnava il provvedimento con il quale il Comune gli aveva negato l'autorizzazione all'esecuzione di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento del fabbricato, tra l'altro, per contrasto con le norme urbanistiche regionale vigenti e in particolare con l'art. 2 comma 1 della L.R. n°22 del 2009, secondo cui è esclusa la demolizione e ricostruzione edifici residenziali nella cartografia IGM 1892/1895.
Il Tribunale, dopo aver ricostruito la vicenda, aver esaminato il quadro normativo applicabile alla fattispecie in questione e preso in considerazione i motivi di ricorso, ha accertato la presenza dell'immobile di proprietà del ricorrente nella cartografia IGM 1892/1895, escludendo l'illegittimità degli atti contestati.
(Pres. S. Conti, Est. T. Capitanio)

Con la sentenza **n. 457 del 31 maggio 2021**, il Tribunale ha affermato che nella predisposizione degli strumenti urbanistici e di loro varianti non sussiste un obbligo, del Comune, di garantire ai proprietari il massimo sfruttamento economico possibile delle proprietà fondiarie.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 573 del 14 luglio 2021**, il Tribunale ha affermato che lo scopo della stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate, ex art. 34, comma 2, del DPR n. 380/2001, non è quello di determinare il valore complessivo di un determinato immobile, ma il solo valore venale delle opere abusive (quindi l'incremento di valore che l'immobile ha acquisito per effetto degli abusi). La determinazione del valore complessivo ante e post abuso rappresentano, pertanto, fasi di calcolo intermedio per giungere al risultato finale.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 748 del 25 ottobre 2021**, il Tribunale ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che ammette l'impugnazione immediata degli atti di adozione dello strumento urbanistico, senza necessità di impugnare anche quelli di approvazione definitiva che verrebbero comunque travolti per vizio

automaticamente caducante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14/7/2014 n. 3654; id., 15/2/2013, n. 921).
(Pres. FF ed Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 759 del 2 novembre 2021**, il Tribunale, in tema di motivazione dell'ordinanza di demolizione di opera abusiva, si è espresso nel senso che il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione - intesa come estrinsecazione della scelta della preminenza dell'interesse pubblico al ripristino dell'ordine giuridico infranto, all'esito di una ponderazione dei contrapposti interessi in giuoco - bensì di un supporto giustificativo volto ad accertare l'esistenza di attività edilizia realizzata in dispregio delle regole.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 790 del 9 novembre 2021**, il Tribunale si è espresso sulla natura permanente dell'illecito edilizio, in particolare sostenendo che esso si pone in perdurante contrasto con le norme amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi e, pertanto, da un lato, l'illecito sussiste anche quando il potere repressivo si fonda su una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l'abuso è posto in essere e, dall'altro, in sede di repressione dell'abuso medesimo, è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l'amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa: in forza della natura permanente dell'illecito edilizio, infatti, colui che ha realizzato l'abuso mantiene inalterato nel tempo l'obbligo di eliminare l'opera abusiva e anche il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente, cioè anche per fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della norma che disciplina tale potere.
Con la medesima pronuncia è stato altresì escluso che la dichiarazione di abitabilità possa valere quale implicito assenso alla sanatoria dell'abuso edilizio. In particolare, si è sostenuto che la dichiarazione di abitabilità discende dall'accertamento dell'inesistenza di cause di insalubrità, senza essere condizionata dalla regolarità delle opere sotto il profilo edilizio e urbanistico; dal che consegue l'impossibilità di ricavare la conformità edilizia delle opere dall'accertamento incidentalmente compiuto ai fini del rilascio del certificato di agibilità, cui non può essere ascritto il significato di implicito assenso alla sanatoria dell'abuso edilizio.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 795 dell'11 novembre 2021**, il T.A.R., pronunciandosi in tema di discordanza tra relazione tecnica connessa all'istanza di rilascio del permesso di costruire e tavole grafiche, ha affermato che il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza tanto della descrizione letterale dell'opera, contenuta nel testo della concessione o della relazione tecnica ad essa allegata, quanto della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali, e solo in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale occorre dare prevalenza alla prima.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 846 del 6 dicembre 2021**, il Tribunale ha osservato che il fatto che opere edilizie, realizzate senza titolo, risultino essere presenti da trent'anni esclude in radice il loro carattere precario, che può sussistere solo per opere volte a garantire esigenze temporanee e che vengono rimosse cessate queste esigenze.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 847 del 6 dicembre 2021**, il Tribunale ha ricordato che, in materia di contributo concessorio, da corrispondere nella procedura di condono edilizio, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 105/2010, ha precisato che la normativa applicabile ai fini della determinazione del "quantum debeatur" potrebbe indifferentemente fare riferimento all'entrata in vigore della legge di condono, alla presentazione della domanda, al momento della chiusura dell'istruttoria, al momento della decisione amministrativa, al momento dell'effettivo rilascio del provvedimento favorevole. Va quindi applicata la specifica disciplina nazionale sul condono edilizio come integrata da quella regionale, che fanno riferimento alle prescrizioni di cui agli artt. 5, 6 e 10, della Legge n.10/1977, richiamati dall'art. 37 della Legge n. 47/1985 e su cui fanno a loro volta riferimento le legislazioni successive in materia (cfr. altresì art. 3, L.r. Marche n. 14/1986). La data della domanda cristallizza quindi il tariffario applicabile ma anche le situazioni che potrebbero legittimare l'esenzione dal pagamento del contributo concessorio, come l'art. 17, comma 3, lett. a), del DPR n. 380/2001 invocato dalla ricorrente.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 903 del 31 dicembre del 2021**, il Tribunale ha affermato la necessità di tempestiva impugnazione delle NTA del PRG comunale in un caso nel quale, subordinando ogni aumento di volumetria edilizio nelle zone C alla redazione di un piano attuativo, la norma incideva sulla possibilità di edificazione fin dal momento della sua emanazione. In ogni caso si è ribadito il pacifico principio per il quale, qualora vi sia un contrasto tra le indicazioni grafiche e le prescrizioni normative/descrittive del piano regolatore generale, sono queste ultime a prevalere. Conseguentemente si è negata l'efficacia di un documento grafico approvato dal Consiglio Comunale in contrasto con le NTA.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

ELEZIONI

Nella sentenza **n. 44 del 18 gennaio 2021**, nel frattempo confermata dal Consiglio di Stato, il Tribunale ha esaminato la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art 19, comma 6, lettera c), secondo periodo, della Legge Regionale 27/2004, nella parte in cui stabilisce le modalità con le quali deve essere assegnato il seggio al candidato presidente della Giunta Regionale appartenente alla lista che ha ottenuto la seconda cifra elettorale.
Il Tribunale ha concluso che il meccanismo introdotto dall'art. 19, comma 6, lett. b) e c), della L.R. Marche n. 27/2004 non appare dunque confliggente con alcuna norma o principio costituzionale, visto che esso si basa su un parametro (quella della rappresentatività a livello circoscrizionale delle varie liste) che in sé non può essere considerato illegittimo e che il legislatore regionale ha scelto ai fini dell'assegnazione dei seggi da attribuire nelle varie circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio regionale. L'unica differenza si registra fra l'assegnazione dei seggi a quoziente intero (operazione in cui rileva la "cifra elettorale circoscrizionale" ottenuta da ciascuna lista provinciale ammessa al riparto dei seggi) e l'assegnazione dei seggi c.d. residui (operazione nella quale rileva invece la "cifra elettorale residuale percentuale" di ciascuna lista provinciale), ma in nessun caso si tiene conto della "cifra elettorale regionale", la quale viene invece in considerazione solo ai fini di: - stabilire chi è il candidato Presidente eletto; - determinare chi è il candidato Presidente classificatosi al secondo posto; - applicare la c.d. soglia di sbarramento (ossia individuare le coalizioni e le liste escluse dal riparto dei seggi); - assegnare il numero complessivo di seggi spettante a ciascuna delle coalizioni ammesse al riparto, tenendo conto del c.d. premio di maggioranza da attribuire alla coalizione che ha espresso il Presidente eletto.

(Pres. S. Conti, Est. T. Capitanio)

ESPROPRIAZIONI

Con la sentenza **n. 722 del 12 ottobre 2021**, il Tribunale ha richiamato l'orientamento secondo cui decorso il periodo di legge, il vincolo preordinato all'esproprio decade per eventuale sua mancata attuazione, con il solo obbligo del Comune di dotare l'area (qualora divenuta zona bianca) di una nuova disciplina urbanistica e con la possibilità, per l'interessato, di sollecitare la ritipizzazione del suolo e di intraprendere azione giudiziaria avverso l'inerzia nel provvedere (cfr. tra le ultime, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 19/10/2020 n. 1140).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

FARMACIE

Con la **sentenza n. 106 del 9 febbraio 2021**, Il Tribunale si è pronunciato in materia di diritto farmaceutico, affermando, in particolare che:
1. La novella di cui alla l. n. 124/2017 (che ha modificato gli artt. 7 e 8 l. n. 362/1991), sebbene abbia introdotto la possibilità per le società di capitali di essere titolari di farmacia, ha comunque previsto delle forme di incompatibilità alla partecipazione di dette società, sia contemplandone di nuove, sia estendendo a queste ultime quelle già previste per i singoli farmacisti. Tali disposizioni vanno interpretate, oltre che con riferimento al dato letterale, anche in base ad una collocazione sistematica delle stesse rispetto al complesso delle disposizioni vigenti in materia, e sempre tenendo come riferimento, sotto il profilo teleologico, la *ratio* ad esse sottesa che, se, da una parte, va ravvisata nella volontà del Legislatore di dotare le farmacie di una solida base economico-finanziaria, sempre in vista dell'attuazione dell'ottimale assistenza farmaceutica quale attività di servizio pubblico, dall'altra parte, sono volte ad assicurare l'indipendenza della professione di farmacista rispetto ad altre professioni sanitarie (nella specie la questione riguardava la gestione di una farmacia da parte di una società di capitali avente come socio unico un'altra società di capitali - in particolare, una casa di cura - nella cui compagine sociale figuravano medici iscritti all'Albo, di cui uno componente del consiglio di amministrazione della prima società).
2. La formulazione dell'art. 8 l. n. 362/1991, indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità dei farmacisti, risponde alla *ratio* di rendere applicabile, anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata, le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie, già previste in numerose disposizioni di legge. Conseguentemente, oggi tale divieto deve necessariamente ritenersi operante anche nei confronti dei soci delle società di gestione delle farmacie comunali, in coerente applicazione dei parametri costituzionali di riferimento. Detto diversamente, non vi sono ragioni per le quali l'incompatibilità di cui all'art. 8, lett. b), cit. non debba estendersi anche alla partecipazione societaria ad una società che abbia per oggetto esclusivo la gestione di una farmacia comunale, una volta che il diritto vivente è giunto ad ammettere tale modalità di gestione.
3. Nell'ambito di un giudizio in tema di incompatibilità nella gestione di una sede farmaceutica è infondata l'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione ad agire nei confronti di FOFI – Federazione Ordine dei Farmacisti Italiani e Federfarma Nazionale, laddove questi facciano valere in giudizio un interesse istituzionalizzato riferibile all'intera categoria dei farmacisti titolari di farmacie private, consistente nella difesa dell'interpretazione più rigida della disciplina delle incompatibilità di cui agli artt. 7 e 8 l. n. 362/1991 ss.mm.ii. Ciò in quanto gli ordini professionali sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale

gli interessi della categoria di soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale qualora si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa o allorché si tratti di conseguire determinati vantaggi – sia pure di carattere strumentale – riferibili all'intera categoria, con il limite del divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli organi medesimi. Quanto alla Federazione, il ricorso da questa proposto è ammissibile nella misura in cui la stessa agisce affinché sia assicurata la corretta applicazione della predetta disciplina che, in quanto volta ad evitare situazioni di conflitto di interessi nel settore farmaceutico, è posta a garanzia del buon funzionamento del complessivo sistema della rete delle farmacie e del servizio farmaceutico in generale, quale condizione indispensabile per la tutela del diritto alla salute. Peraltro, al riguardo, va altresì osservato che l'art. 8, comma 2, l. n. 362/1991 (come modificato dalla l. 124/2017) sancisce una forma di controllo da parte delle Autorità sanitarie e professionali (tra cui Federfarma nazionale), che non può non implicare, sul piano della tutela giurisdizionale, la legittimazione e l'interesse ad agire in capo alla predetta Autorità in caso di violazioni di tali condizioni.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

GIURISDIZIONE

Con sentenza breve **n. 27 del 15 gennaio 2021**, il Tribunale ha ricordato che, per principio giurisprudenziale pacifico, "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (Cass. Civ., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8098 e 26 giugno 2019, n. 17123).
In senso analogo, è stato altresì affermato che la fase relativa all'inserimento, formazione e aggiornamento delle graduatorie scolastiche spetta alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, atteso che la stessa non integra una fase amministrativa assimilabile ad un concorso esterno a procedura concorsuale, che l'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo; l'inserimento in tali graduatorie, preordinate al conferimento delle cattedre che si rendono man mano disponibili, scaturisce, infatti, dall'accertamento vincolato del possesso, da parte dei docenti già iscritti, di determinati requisiti, per cui deve ritenersi che tale attività rientri nell'ambito oggettivo delle determinazioni assunte, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. cit., con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte alla quale sussistono soltanto diritti soggettivi (ex multis, T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 26 aprile 2017, n. 326 e T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 16 febbraio 2015, n. 166).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 30 del 16 gennaio 2021**, il Tribunale ha fatto applicazione del consolidato orientamento secondo cui il ricorso contro il provvedimento ex art. 41, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo poiché il giudizio medico collegiale costituisce un atto destinato a produrre i suoi effetti sul contratto di lavoro di diritto privato in essere tra la ricorrente e il suo dipendente, sicché la tutela giurisdizionale che coinvolge situazioni giuridiche che traggono origine dall'accennato rapporto di lavoro di diritto privato risulta riservata alla cognizione esclusiva dell'Autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Cassazione Civ. Sez. lav. 16/7/2018 n. 20747; 10/10/2013, n. 3068; 17/02/2011 n. 2318; 19/11/2008 n.27489; TAR Calabria, Reggio Calabria, 13/9/2016 n. 918; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 16/7/2014 n. 1919; id. 24/9/2013 n. 2198; TAR Lazio, Roma, Sez. III-Quater, 13/10/2011 n. 7933).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 38 del 18 gennaio 2021**, il Tribunale, pur dando atto che la questione fu in passato dibattuta sulla distinzione tra carenza di potere in astratto e carenza di potere in concreto, ha ritenuto di aderire agli orientamenti più recenti secondo cui "escluse le ipotesi in cui siano lamentati il difetto di attribuzione in capo all'autorità amministrativa o, forse, la non assoggettabilità in assoluto ed in astratto del bene a prelazione, deve ritenersi che spettino alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie attinenti all'esercizio del diritto di prelazione, ivi comprese quelle concernenti la tempestività dell'esercizio di tale diritto e la sussistenza d'idonea copertura finanziaria per il suo esercizio" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27/8/2014 n. 4337; id., 27/1/2012, n. 372).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza breve **n. 171 del 26 febbraio 2021**, il Tribunale ha ricordato che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le censure volte contestare il mancato rilascio (o la declaratoria di decadenza) del un permesso di soggiorno per protezione internazionale (cfr. TAR Marche 21/4/2020 n. 233) o per protezione speciale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 4/1/2021 n. 15) o per motivi di famiglia (cfr. TAR Marche, 16/1/2017 n. 47).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Nella sentenza **n. 176 del 1°marzo 2021**, il Tribunale ha ricordato che la disciplina <diretta e immediata> delle acque pubbliche appartiene sempre alla giurisdizione del TSAP (Cass. Sez. Un. 378 del 1999) (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 26/2/2019 n. 5641) e che sono devoluti, alla stessa giurisdizione, anche i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 17/4/2009, n. 914), come peraltro anche recentemente ricordato dal giudice amministrativo di appello nel confermare una sentenza di difetto di giurisdizione di questo Tribunale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5/8/2019 n. 5555; TAR Marche, 31/10/2016 n. 602). Va poi ricordato che la giurisdizione del TSAP rileva indipendentemente dalla ragione che abbia determinato l'adozione di detti provvedimenti, quindi anche se non connessi al regime delle acque e, quindi, anche se resi necessari dalla tutela dell'ambiente o di un bene artistico o da valutazioni tecniche in funzione della salvaguardia dell'incolumità pubblica o ancora da mere ragioni di opportunità amministrativa (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 12/5/2009 n. 10846; id. 7/11/1997 n. 10934; 27/4/2005 n. 8686; 26/7/2002 n. 11099; Cons. Stato, Sez. V, 7/7/2014 n. 3436; TAR Friuli, 3/2/2021 n. 45; id. 30/5/2020 n. 174; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 27/12/2011 n. 855).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 201 dell'11 marzo 2021**, il Tribunale ha affermato che il potere sanzionatorio dell'amministrazione, nei confronti di coloro che esercitano il trasporto sanitario sul territorio regionale marchigiano senza essere autorizzati, esula dalla nozione di pubblico servizio al fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza breve **n. 611 del 29 luglio 2021**, il Tribunale ha ricordato che difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, quando la controversia sorge dopo l'ammissione al contributo ovvero in una fase esecutiva del rapporto in cui la posizione dell'interessato risulta essere di diritto soggettivo alla conservazione e all'acquisizione definitiva del beneficio ottenuto, secondo i principi generali affermati ripetutamente anche da questo Tribunale (TAR Marche, 8/4/2021 n. 300; TAR Marche, 27/05/2021 n. 444).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza breve **n. 471 del 9 giugno 2021**, il Tribunale ha ricordato che la controversia riguardante il provvedimento di revoca della patente nautica di cui all'art. 41 del DM n. 146/2008 per ritenuta perdita dei requisiti morali di cui al precedente art. 37, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. V, 4/4/2019 n. 1878).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 487 del 14 giugno 2021**, il Tribunale ha affermato che il configurarsi di un diniego tacito sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del DPR n. 380/2001, pur escludendo la possibilità di far valere vizi che attengono alla motivazione del rigetto, implica che il ricorso dell'interessato si incentri sui profili sostanziali, ovvero sulla effettiva sussistenza delle condizioni per la sanatoria (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28/9/2020 n. 5669 - § 9.1).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza breve **n. 773 del 5 novembre 2021**, il Tribunale ha ritenuto che la revoca del contributo autonoma sistemazione di cui alle O.C.D.P.C. nn. 388/2016 e 408/2016 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

IMMIGRAZIONE

Con la sentenza breve **n. 292 del 7 aprile 2021**, il TAR ha ribadito il principio secondo cui la condanna penale non comporta automaticamente il diniego o la revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo, i quali non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna (cosiddetti automatismi ostativi o espulsivi), ma richiedono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata su più elementi.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 441 del 21 maggio 2021**, in tema di rilevanza dei vincoli familiari dello straniero ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, il Tribunale ha sostenuto che l'esistenza di vincoli familiari o la formazione di una famiglia sul territorio nazionale non possono costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza breve **n. 647 del 2 settembre 2021**, il Tribunale ha affermato che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per turismo, non è richiesta la titolarità di un visto in corso di validità e neanche un visto di ingresso per residenza elettiva per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto, atteso che si tratta di una tipologia di permesso che può prescindere dalle quote di flussi di ingressi di stranieri.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 670 del 20 settembre 2021**, il Tribunale ha affermato che, in materia di respingimento alla frontiera va escluso il difetto di motivazione poiché, stante la natura del provvedimento impugnato, da adottare nell'immediatezza dei controlli alla frontiera e con urgenza di provvedere, non risulta necessario indicare analiticamente tutte le circostanze per le quali uno straniero deve considerarsi al momento pericoloso. Il respingimento costituisce provvedimento che si consuma nel momento stesso in cui viene disposto e non ha ripercussioni nel tempo.
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 839 del 6 dicembre 2021**, il TAR si è espresso nel senso che, in materia di rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini stranieri, sebbene i termini di conclusione del procedimento e delle sue diverse fasi non presentino natura perentoria, non essendo ad essi correlata, né direttamente né indirettamente, alcuna decadenza e non incidendo la loro violazione sulla legittimità del provvedimento finale, tuttavia neppure può essere consentita una eccessiva dilatazione dei termini procedimentali in assenza di una valida ragione; né l'Amministrazione può porre fine allo stato di inerzia adottando un atto infra procedimentale o soprassessorio che, di fatto, si concretizza in un rinvio *sine die* del provvedimento ultimativo del procedimento che si ha l'obbligo di concludere.
(Pres. FF. G. Morri, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 874 del 17 dicembre 2021**, il Tribunale ha ricordato che la mancata traduzione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, in una lingua nota all'interessato, non costituisce vizio di legittimità dell'atto (cfr. tra le ultime, TAR Lazio, Roma, Sez. I-Ter, 21/7/2021 n. 8675) e può costituire, al più, una mera irregolarità rilevante i fini della rimessione in termini ove abbia causato una tardiva proposizione del ricorso (cfr. tra le ultime, TAR Lazio, Roma, Sez. I-Ter, 28/10/2021 n. 11067).
(Pres. FF ed Est. G. Morri)

IMPIANTI DI TELEFONIA

Nella sentenza **n. 42 del 18 gennaio 2021**, il Tribunale ha esaminato la questione relativa alla legittimità di divieti adottati dai Comuni in relazione all'implementazione della tecnologia 5G.
L'Ordinanza impugnata diffidava la società ricorrente dall'eseguire i lavori di riconfigurazione alla tecnologia 5G di tre stazioni radio base, in funzione non del governo del territorio, bensì della tutela della popolazione dai rischi dell'elettromagnetismo.
Il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità dell'Ordinanza Sindacale ai sensi della giurisprudenza richiamata nel ricorso, secondo cui la determinazione di profili di tutela della salute spetta esclusivamente allo Stato, non alle Regioni e tanto meno ai Comuni, e ciò per esigenze di omogeneità dei livelli di tutela della salute umana su tutto il territorio nazionale e di efficiente gestione degli impianti di telecomunicazione (*ex multis*, Consiglio di Stato, n. 2371/2010 e n. 8206/2009).
(Pres. S. Conti, Est. T. Capitanio)

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Con la **sentenza n. 87 del 31 gennaio 2021**, il Tribunale, dopo aver premesso che il ricorrente è privo di legittimazione attiva con riguardo alla domanda di liquidazione delle spese nei confronti dei procuratori antistatari - atteso che la pretesa ad ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario costituisce un autonomo diritto attribuito a quest'ultimo, che, come tale, non può che essere azionato solo da questi in proprio (anche nel medesimo giudizio) - ha sostenuto che non può neppure valere a sanare detta carenza l'atto di intervento spiegato dal medesimo difensore, dal momento che, come è noto, l'intervento *ad adiuvandum* può essere proposto dal titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente rispetto a quella del ricorrente principale; tale possibilità è invece preclusa al soggetto portatore di un interesse che lo abilita a proporre l'impugnativa in via autonoma, in quanto legittimato in proprio alla proposizione del ricorso in via principale e non titolare di una posizione accessoria e dipendente, con la conseguenza che l'atto di intervento in tal modo proposto è inammissibile.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 105 del 9 febbraio 2021**, il TAR ha dichiarato inammissibile l'intervento *ad adiuvandum* nel processo amministrativo da parte di un soggetto portatore di una propria legittimazione a proporre il ricorso giurisdizionale in via principale, potendo esso essere spiegato solo da parte di soggetti titolari di una posizione meramente accessoria o dipendente rispetto a quella dei ricorrenti.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 394 del 6 maggio 2021**, il Tribunale ha chiarito che l'art. 34, comma 3, c.p.a. non può essere interpretato nel senso che, in seguito ad una semplice generica indicazione della parte e in mancanza di una specifica domanda in tal senso, il giudice deve verificare la sussistenza di un interesse a fini risarcitori, anche perché, sul piano sistematico, diversamente opinando, perderebbe di senso il principio dell'autonomia dell'azione risarcitoria enucleato dall'art. 30 c.p.a. e verrebbe svalutato anche il principio dispositivo alla base del giudizio amministrativo e che preclude la mutabilità *ex officio* del giudizio di annullamento, una volta azionato.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

Con la sentenza **n. 576 del 14 luglio 2021**, il Tribunale ha affermato che il presupposto perché il giudice possa disporre la cancellazione di alcune frasi da scritti difensivi, poiché ritenute offensive, è che tali frasi siano espressione di un abuso della difesa, caratterizzato dall'intento di offendere la controparte o i suoi difensori. Vanno invece respinte le istanze di cancellazione dagli atti di causa riconducibili ad espressioni anche gratuite ed ultronee, ma comunque comprese negli ordinari limiti dell'incarico professionale ricevuto dal difensore e non in grado, oggettivamente, di evidenziare un atteggiamento ostile di quest'ultimo nei confronti della parte avversa (TAR Marche, 30/04/2021 n. 377).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 598 del 23 luglio 2021**, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui in un ricorso collettivo, a fronte della dichiarazione di morte di alcuni dei ricorrenti, l'interruzione del processo viene pronunciata limitatamente alla posizione dei ricorrenti deceduti e non con riferimento all'intero processo, in quanto l'interruzione del giudizio nella sua interezza per effetto di un evento del tutto estraneo alle altre parti costituirebbe una superfetazione dell'istituto dell'interruzione al di fuori di quanto previsto in ordine ad esso

dall'ordinamento (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 10/6/2021 n. 83; id. 23/3/2021 n. 333; TAR Lazio, Roma, Sez. II-Stralcio, 8/6/2020 n. 6040; TAR Veneto, Sez. II, 7/1/2020 n. 12; TAR Abruzzo, L'Aquila, 7/12/2017 n. 551; TAR Lazio, Latina, 17/3/2016 n. 160; TAR Liguria, Sez. II, 21/11/2014 n. 1682; TAR Campania, Salerno, Sez. II, 27/11/2013 n. 2356; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 18/2/2013 n. 502; e giurisprudenza ivi richiamata. Cfr. altresì, Cass. Civile, Sez. III, 23/4/2020, n. 8123).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 715 dell'11 ottobre 2021**, il Tribunale ha affermato che una relazione tecnica, depositata in giudizio dall'amministrazione resistente, non può essere considerata integrazione postuma della motivazione, ma rappresenta un documento (tecnico) che l'amministrazione può depositare, ex art. 46, comma 2, del c.p.a., al pari di quelli che "ritiene utili al giudizio". Spetterà poi al Collegio valutarne l'effettiva utilità e rilevanza.
Nella stessa sentenza, il Tribunale ha avuto modo di ricordare che nel calcolo dei termini a ritroso il sabato deve considerarsi lavorativo. Infatti l'art. 52, comma 5, del c.p.a. estende al sabato solo la proroga di cui al comma 3, ossia la proroga dei termini che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al comma 4; ne consegue che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 17/11/2020 n. 7142; id. Sez. V, 31/5/2011 n. 3252, id. 25/7/2011 n. 4454; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5/11/2018 n. 6425).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 816 del 22 novembre 2021**, il Tribunale ha stabilito che va respinta l'eccezione di inammissibilità riguardante una memoria di replica sul solo rilievo di essere stata depositata in assenza di precedente memoria conclusiva della stessa parte (TAR Marche 9/7/2021 n. 56).
(Pres. FF ed Est. G. Morri)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con la sentenza **n. 537 del 5 luglio 2021**, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, da parte della Regione Marche, di una relazione ispettiva con rilievi effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 60, comma 5 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Si è osservato che, contemporaneamente al ricorso al Tar, la Regione Marche, aveva presentato conflitto di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale, ritenendo l'illegittimità dell'attività del servizio ispettivo. Detto ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto le affermazioni e i rilievi contenuti nella relazione ispettiva non sono stati ritenuti idonei a ledere la sfera di attribuzione costituzionale della ricorrente (Corte Cost. 15 maggio 2015 n. 87). Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile in quanto le valutazioni dell'attività ispettiva del Ministero, contenute negli atti impugnati, assurgono a mere indicazioni e proposte di natura non precettiva, non rivestendo pertanto natura autonomamente lesiva.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

Con la sentenza **n. 632 del 2 agosto 2021**, in tema di risarcimento dei danni per responsabilità della P.A., è stato affermato che il requisito della colpa (cosiddetta di apparato) va individuato nell'accertata violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero nella negligenza, nelle omissioni o negli errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse

giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione; viceversa, la responsabilità deve essere negata se si provi che l'amministrazione sia incorsa in errore scusabile per sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.
(Pres. S. Conti, Est. S. De Mattia)

PUBBLICA ISTRUZIONE ED UNIVERSITA'

Nella sentenza **n. 554 dell'8 luglio 2021**, il T.A.R. ha esaminato alcune questioni relative all'immatricolazione agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Veterinaria di soggetti trasferiti da altre facoltà.
Il Tribunale, nell'esaminare i motivi di ricorso, ha affermato che, una volta impugnata la graduatoria, la ricorrente avrebbe dovuto contestualmente impugnare anche la clausola del D.M. n. 218/2020 che è stata applicata dall'Università, e ciò anche perché non è affatto vero che l'esistenza di posti vacanti è emersa "*…dopo…*" (avverbio che dal punto di vista processuale non è irreprensibile, essendo onere della parte, a fronte di un'eccezione sollevata dalla controparte o *ex officio* dal giudice, allegare con precisione i fatti idonei a superare l'eccezione).
Infatti, nel ricorso sono indicati nel dettaglio i posti del corso di laurea in Veterinaria complessivamente vacanti rispetto a quelli a suo tempo autorizzati dal Ministero, per cui tale dato era già nella disponibilità della dott.ssa Fricano nel momento in cui ha proposto il presente ricorso.
Pertanto, oltre al fatto che nelle memorie conclusionali parte ricorrente introduce censure nuove (e inammissibili in quanto non notificate alla controparte), la mancata impugnazione del D.M. n. 218/2020 determina il rigetto del ricorso, avendo l'Università di Camerino applicato una disposizione ministeriale valida ed efficace.
(Pres. S. Conti, Est. T. Capitanio)

Con la sentenza **n. 633 del 2 agosto 2021**, il T.A.R. ha richiamato l'orientamento secondo cui la durata delle operazioni di scrutinio non appare un fatto idoneo a incidere sull'esito del giudizio, posto che consiste in attività che ripercorrono valutazioni espresse e confronti effettuati tra docenti nel corso dell'intero anno scolastico, con la conseguenza che la mera indicazione della durata delle valutazioni non appare costituire un fatto idoneo a rendere illogica o irrazionale la decisione assunta (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III-Bis, 3/12/2019 n. 13811; id. 14/11/2019 n. 13041; TAR Marche 6/3/2014 nn. 288 e 289).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

PUBBLICA SICUREZZA

Con la sentenza **n. 580 del 15 luglio 2021**, il Tribunale ha ricordato che un caso tipico, tra i tanti che giustificano il divieto di detenere armi e munizioni o altro materiale esplodente, è quello delle situazioni di conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato, trattandosi di situazioni in cui la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. tra le ultime: TAR Piemonte Sez. II, 30/6/2021 n. 682; TAR Basilicata, 10/2/2021 n. 109; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 25/1/2021 n. 218;

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 2/11/2020, n. 762; e giurisprudenza ivi richiamata).
(Pres. S. Conti, Est. G. Morri)

Con la sentenza **n. 756 del 27 ottobre 2021**, questo Tribunale ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull'impugnazione del provvedimento di diniego del nulla – osta per il conseguimento di un nuovo documento di guida, trascorsi tre anni dalla revoca, ai sensi dell'art. 120 commi 1 e 2 C.d.S. In particolare, non è stata considerata applicabile alla fattispecie la sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2018, con la quale è caduto l'automatismo della revoca in via amministrativa della patente di guida ex art. 120, comma 2, del Codice della Strada, trattandosi di un caso in cui non è contestata la legittimità di un provvedimento di revoca, ma il diniego di rilascio di un nuovo titolo abilitativo.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

PUBBLICO IMPIEGO

Con la sentenza **n. 397 del 10 maggio 2021**, il Tribunale si è occupato delle delimitazione della competenza della Giunta Comunale in materia di macrorganizzazione, ai sensi artt. 48 e 107 TUEL, in riferimento all'impugnazione di un regolamento che attribuisce all'organo politico e non ai dirigenti apicali la costituzione, modificazione e soppressione delle articolazioni organizzative intermedie del Comune (trattasi dei Servizi, nell'ambito di una struttura tripartita comprendente anche Settori e Uffici). Il Tribunale ha ritenuto non sia rinvenibile una disciplina specifica relativa all'ordinamento delle articolazioni intermedie dei comuni, la quale è quindi lasciato alla potestà regolamentare dei medesimi nel rispetto del principio di separazione tra politica e amministrazione (auspicabilmente nell'ambito di un processo di codecisione). Il regolamento impugnato è stato quindi ritenuto legittimo.
(Pres. S. Conti, Est. G. Ruiu)

RIFIUTI E INQUINAMENTO

Nella sentenza **n. 207 del 12 marzo 2021**, il Tribunale ha affermato alcuni rilevanti principi in materia di responsabilità della curatela fallimentare rispetto agli obblighi di bonifica di siti industriali dismessi, ribadendo le conclusioni a cui era pervenuta l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3 del 2021, per la quale la presenza di rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell'impresa, tramite l'inventario dei beni dell'impresa medesima ex art. 87 e ss. L.F., comportano la sua legittimazione passiva all'ordine di rimozione.
Dopo aver richiamato i passaggi salienti della citata sentenza n°3 del 2021, il Tribunale ha evidenziato come l'Adunanza Plenaria, superando un automatismo spesso applicato in maniera tralatizia dalla giurisprudenza, ha chiarito che il principio "chi inquina paga" non equivale ad escludere sempre e comunque la legittimazione passiva rispetto agli obblighi di ripristino, bonifica, etc. di siti inquinati dei soggetti che in qualche modo "succedono" all'autore dell'inquinamento, ed in particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, della curatela fallimentare.
(Pres. S. Conti, Est. T. Capitanio)

Nella sentenza **n. 498 del 23 giugno 2021**, il T.A.R. ha esaminato alcune rilevanti questioni in merito all'applicabilità delle c.d. direttive Seveso. È utile aggiungere

che in appello il Consiglio di Stato, pur confermando sostanzialmente la sentenza n. 498, ha ritenuto ugualmente di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E. al fine di chiarire alcuni profili dubbi.
Il Tribunale, in questo caso, ha avuto modo di ricordare che è l'autorizzazione integrata ambientale (o, comunque, l'analogo provvedimento che abilita il gestore ad esercire l'impianto, ad esempio l'autorizzazione *ex* art. 208 del T.U. n. 152/2006) a stabilire i quantitativi massimi di sostanze, prodotti, etc., che lo stabilimento è abilitato a ricevere e trattare nell'unità di tempo presa a riferimento (di solito si tratta del quantitativo massimo giornaliero), visto che tale dato influisce in maniera determinante anche sui limiti di emissione che l'impianto è tenuto a rispettare (limiti che vengono anch'essi fissati con l'A.I.A.).
Peraltro, se tali premesse sono corrette, non si comprende l'utilità per il gestore di introdurre una procedura interna finalizzata a fare in modo che nell'impianto non si attinga mai la soglia inferiore rilevanti ai fini della normativa Seveso, soprattutto se si comparano gli effetti di una tale misura con quelli che si avrebbero a seguito della riduzione "fisica" della capacità ricettiva (ossia la soluzione ritenuta praticabile dal C.T.R.).
Infatti, disporre di un impianto dotato di una certa capacità ricettiva e doverlo comunque sottoutilizzare costantemente per non entrare nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015, produce alla fin fine lo stesso risultato del confinamento "fisico", ossia la permanente riduzione della capacità dell'impianto.
In ogni caso, in nessun punto della direttiva 2012/18/UE vi è un qualsivoglia accenno alla possibilità che la individuazione dei quantitativi "previsti" di sostanze pericolose sia affidata all'autodeterminazione del gestore, sia pure attraverso procedure informatizzate, per cui, come si è già detto, in assenza di regole certe ed uniformi (che possono essere introdotte solo dal legislatore, comunitario o nazionale), allo stato attuale il principio di precauzione osta ad una tale fuga in avanti che, fra l'altro, avrebbe origine solo pretoria.
(Pres. S. Conti, Est. T. Capitanio)

DATI STATISTICI

Rapporto tra ricorsi depositati e ricorsi definiti
Attività 2012/2021

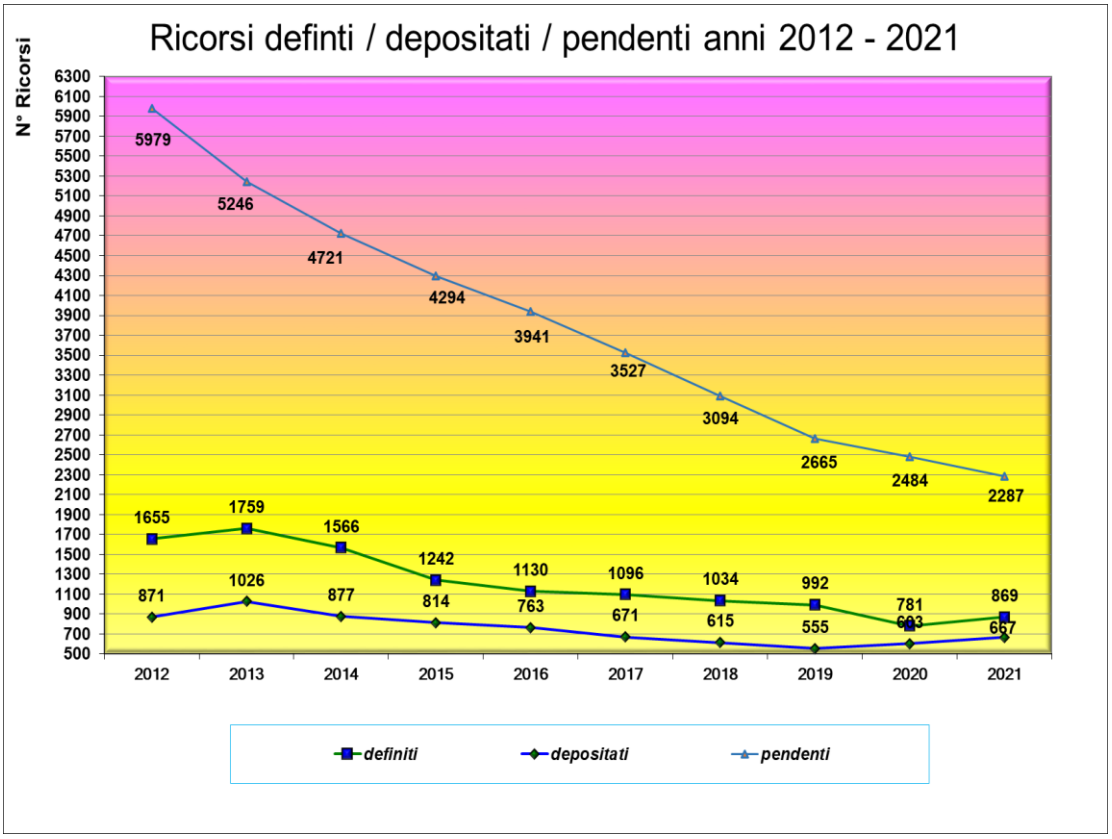

Esiti dei ricorsi definiti con Sentenza/Sentenza Breve nell'anno 2021

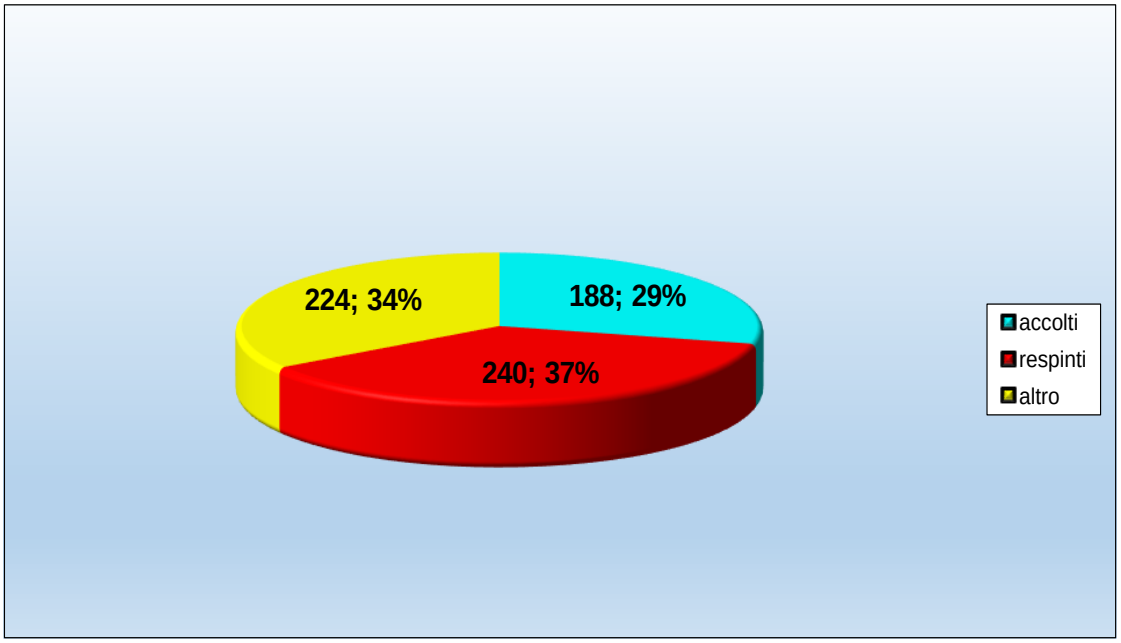

Rapporto tra ricorsi depositati e misure cautelari
Attività 2012/2021

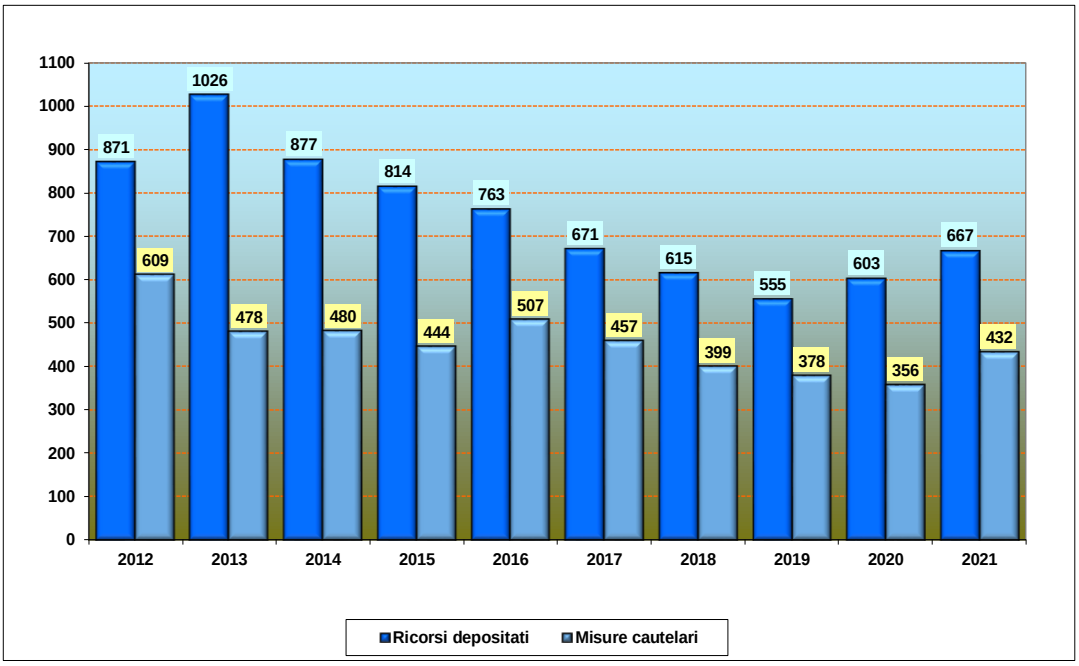

Esiti delle domande di misure cautelari nell'anno 2021

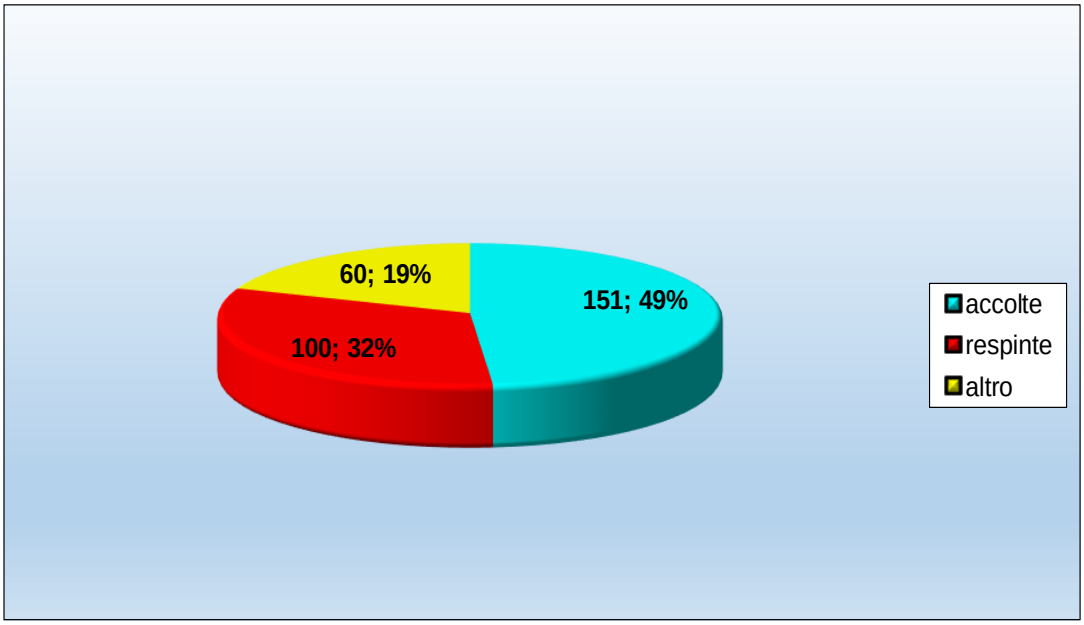

Materie oggetto del contenzioso nell'anno 2021

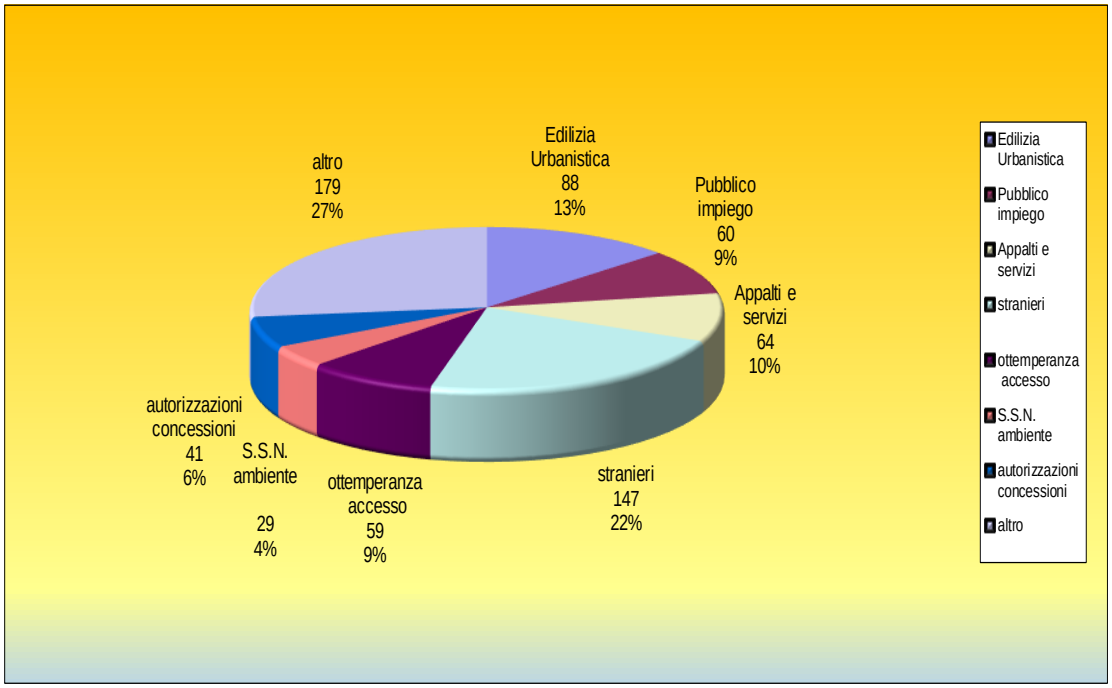

* La voce "altro" comprende ricorsi in materia di: Agricoltura e foreste, Antichità e belle arti, Caccia e pesca, Commercio e artigianato, Comune e provincia, Elezioni e organi politici, Enti pubblici in generale, Espropriazione, Farmacia, Industria, Istruzione, Professione e mestieri, Regione, Regolamento di competenza, Servizi pubblici, Sicurezza pubblica, Università degli studi.

Contenzioso 2016-2021

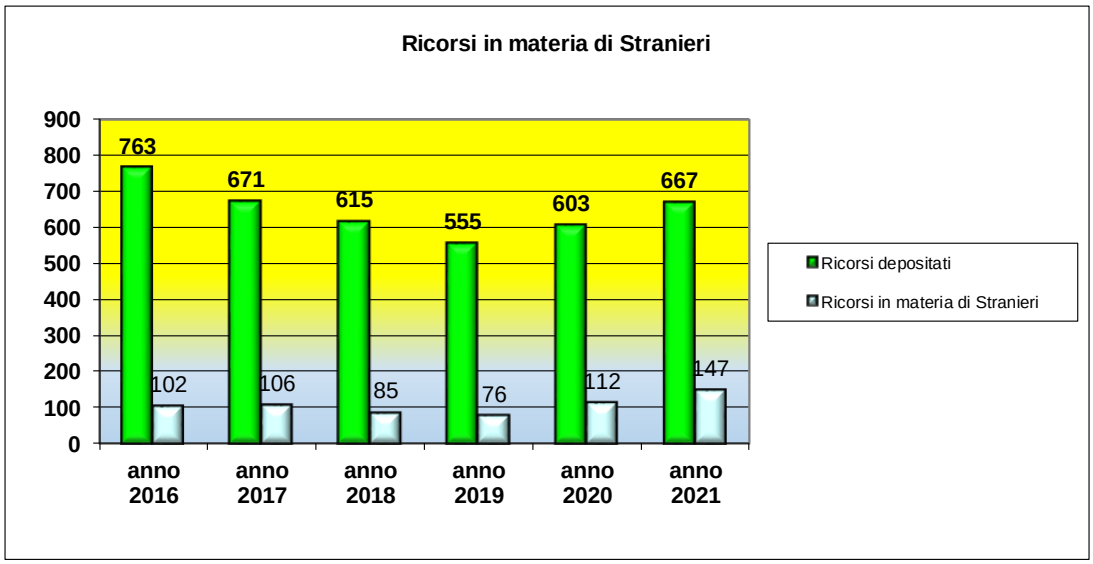

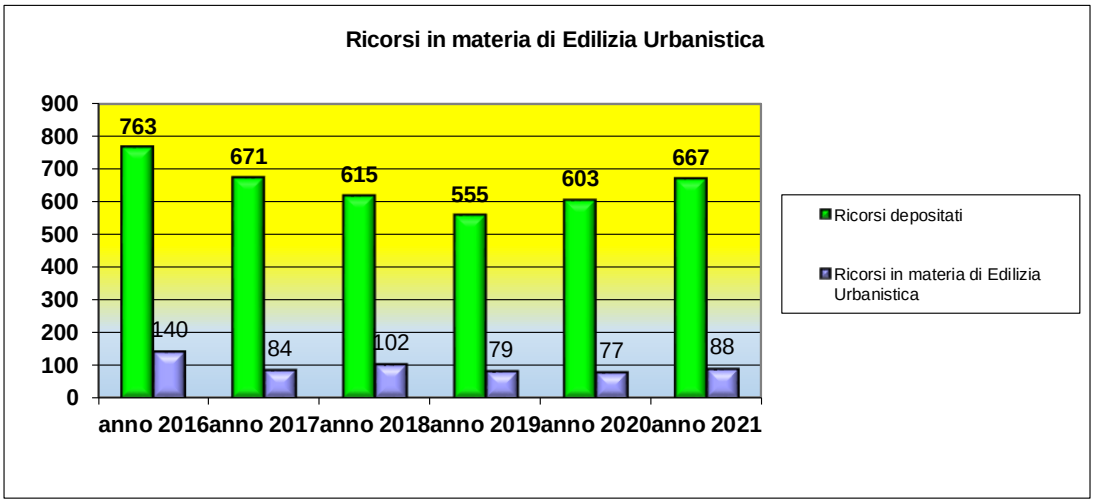

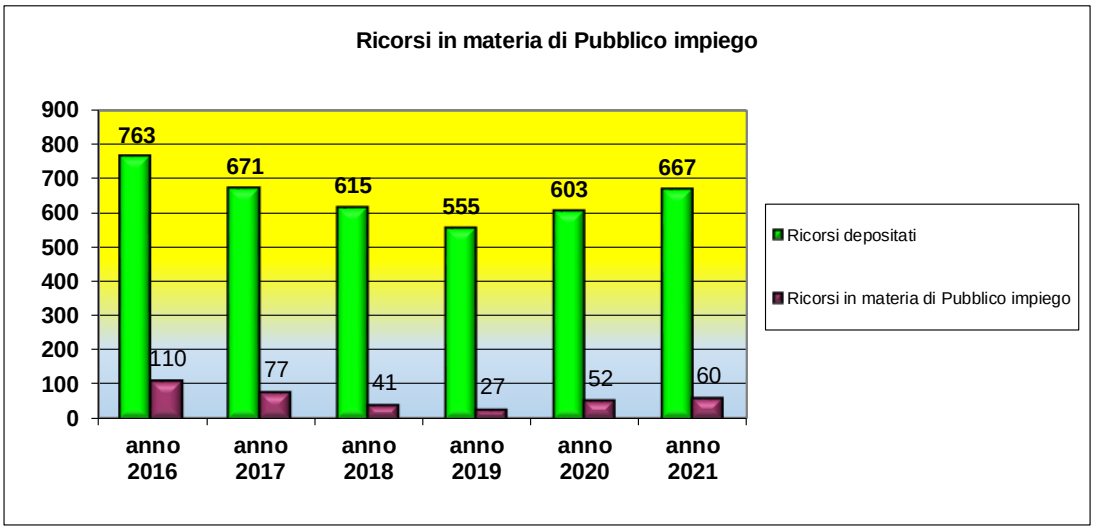

Contenzioso 2016-2021

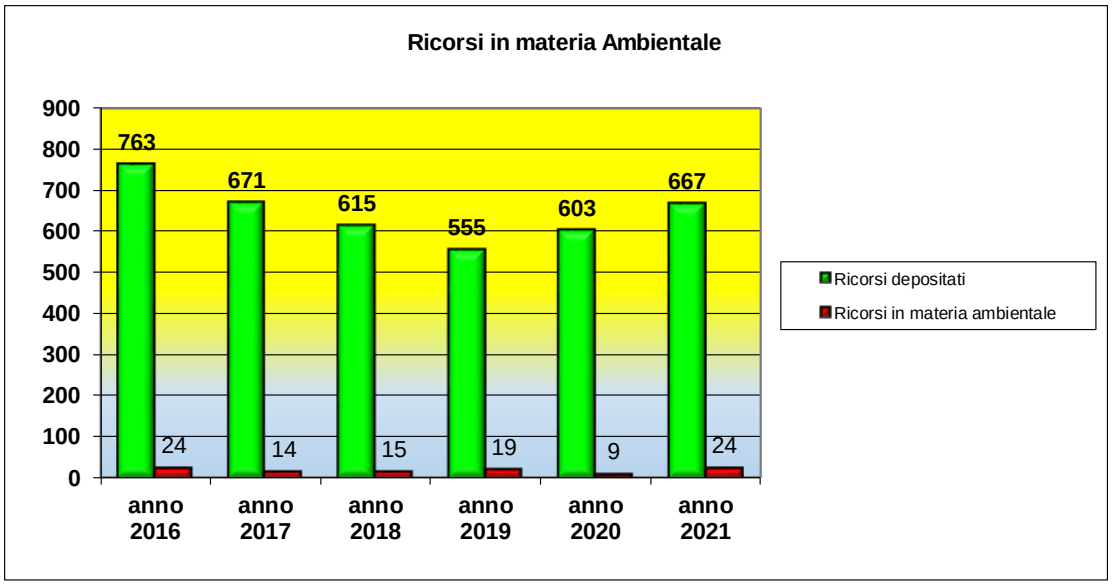

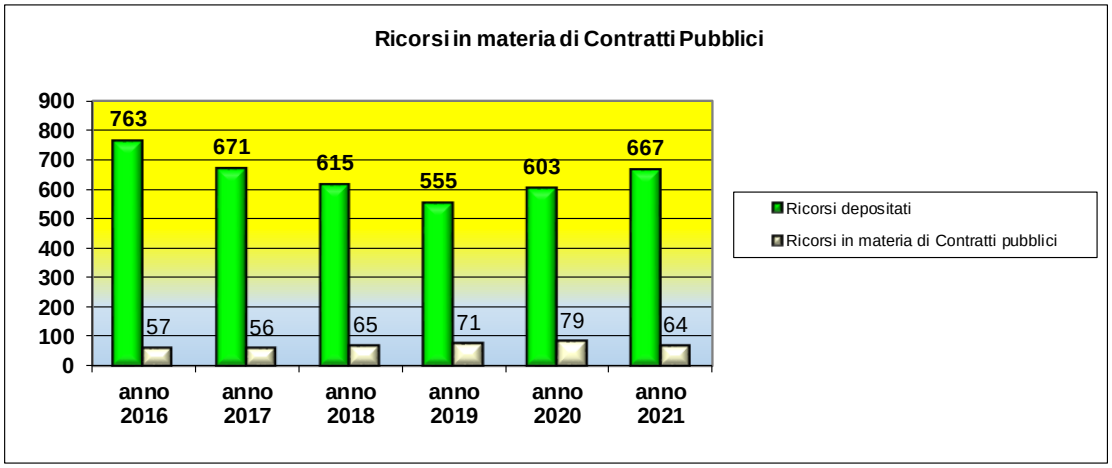

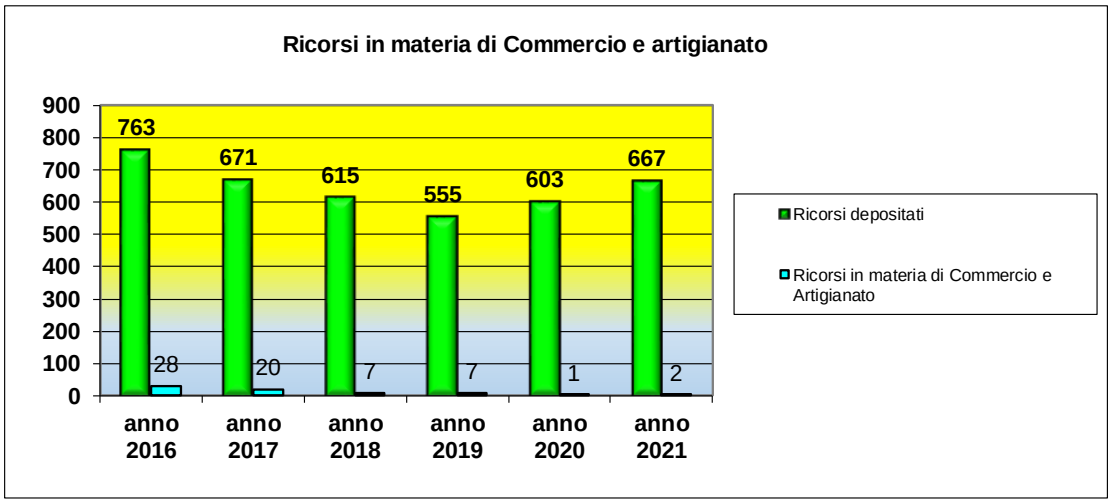

Ricorsi per l'ottemperanza al giudicato
negli anni 2012/2021

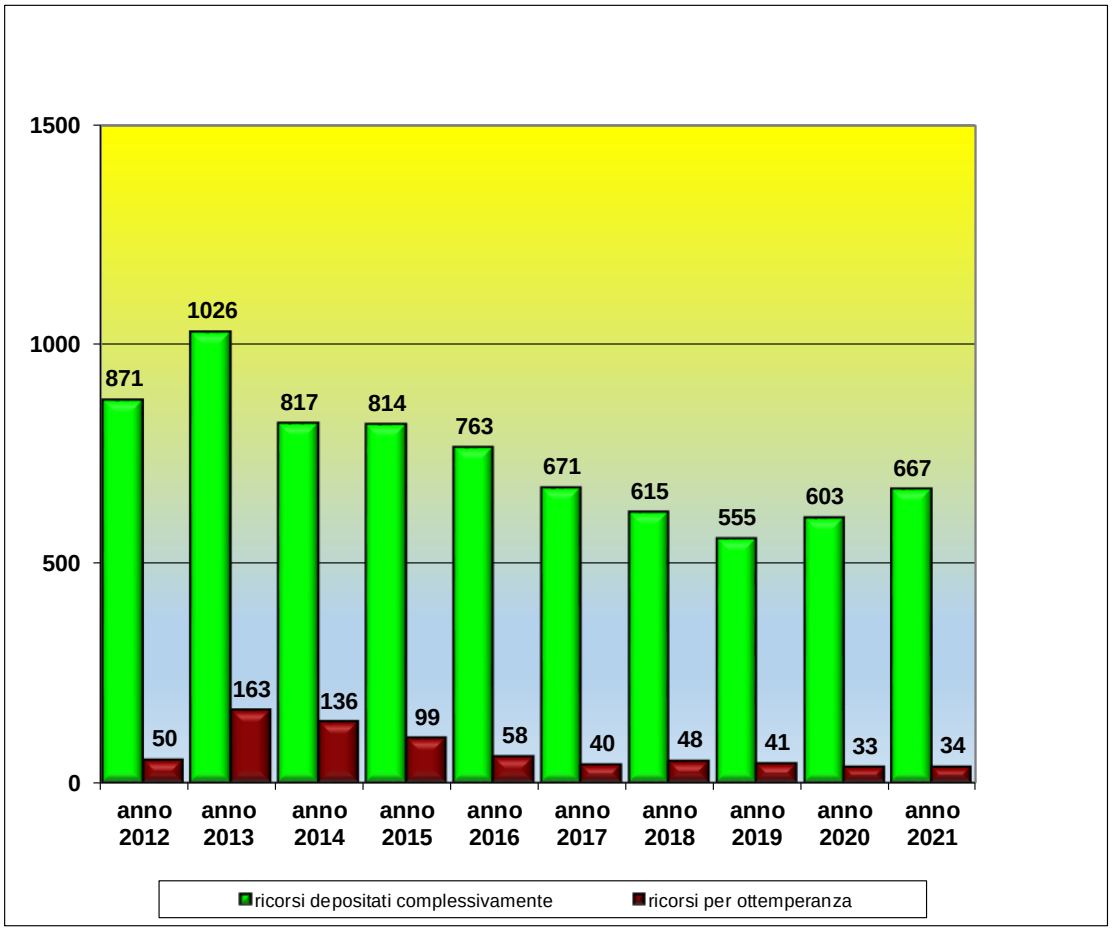

Sentenze appellate negli anni 2020/2021

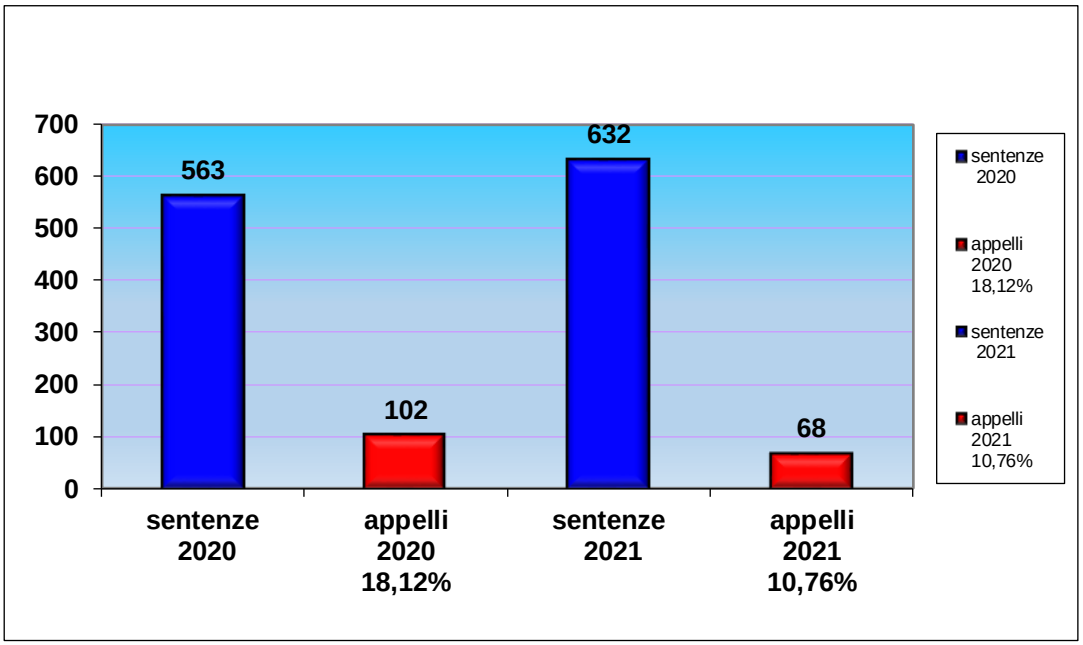

Ordinanze cautelari appellate negli anni 2020/2021

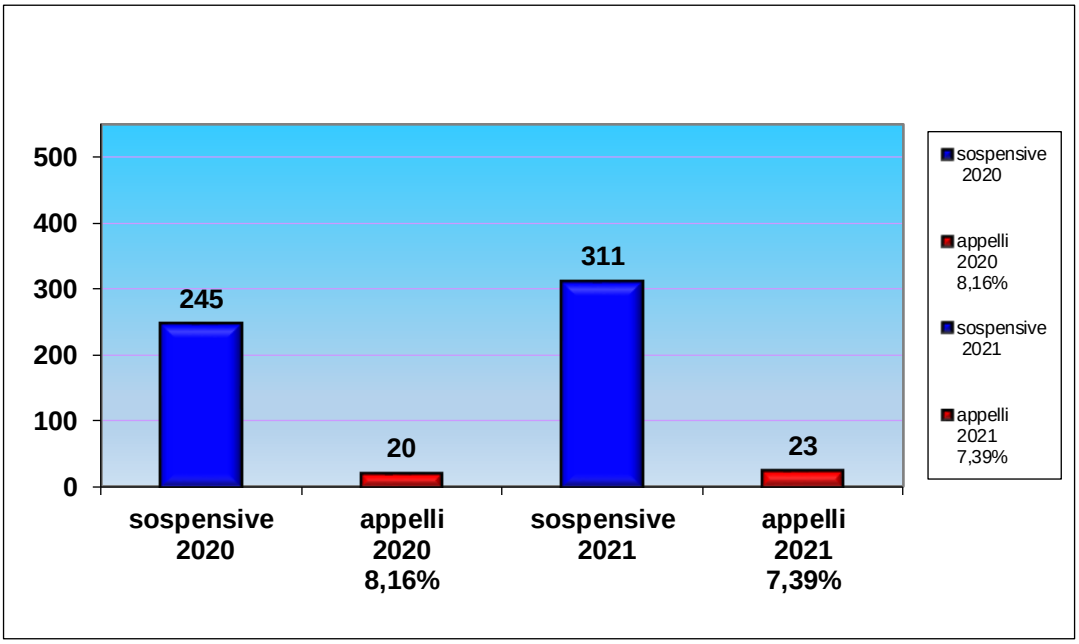

Sentenze riformate dal Consiglio di Stato negli anni 2016/2021*

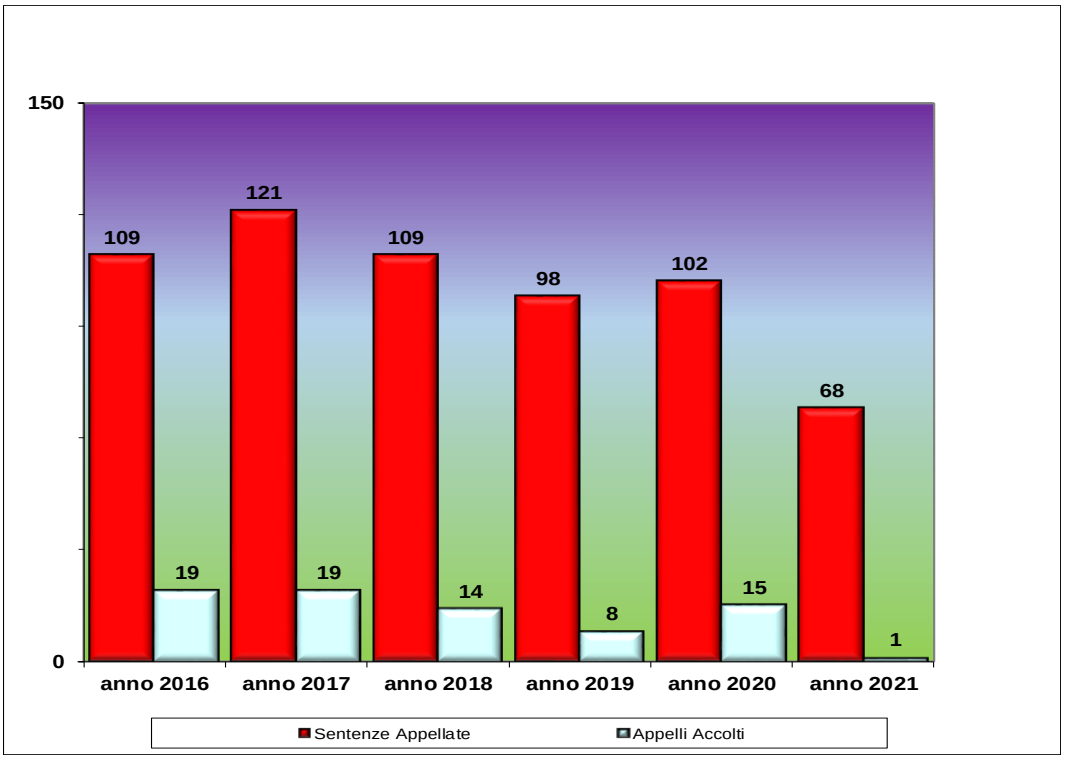

*Il dato rilevato non è definitivo sussistendo, negli anni considerati, ricorsi in appello non ancora definiti.

Ordinanze Cautelari riformate dal Consiglio di Stato negli anni 2016/2021*

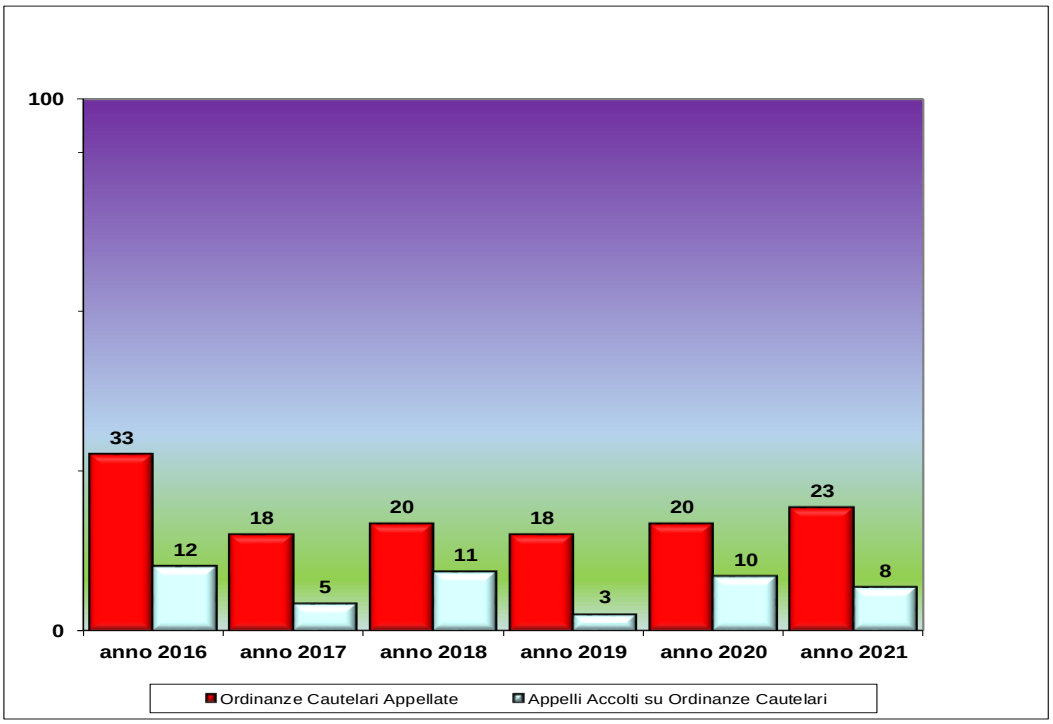

*Il dato rilevato non è definitivo sussistendo, negli anni considerati, ricorsi in appello non ancora definiti.

Sentenze brevi emesse in rapporto con istanze cautelari presentate

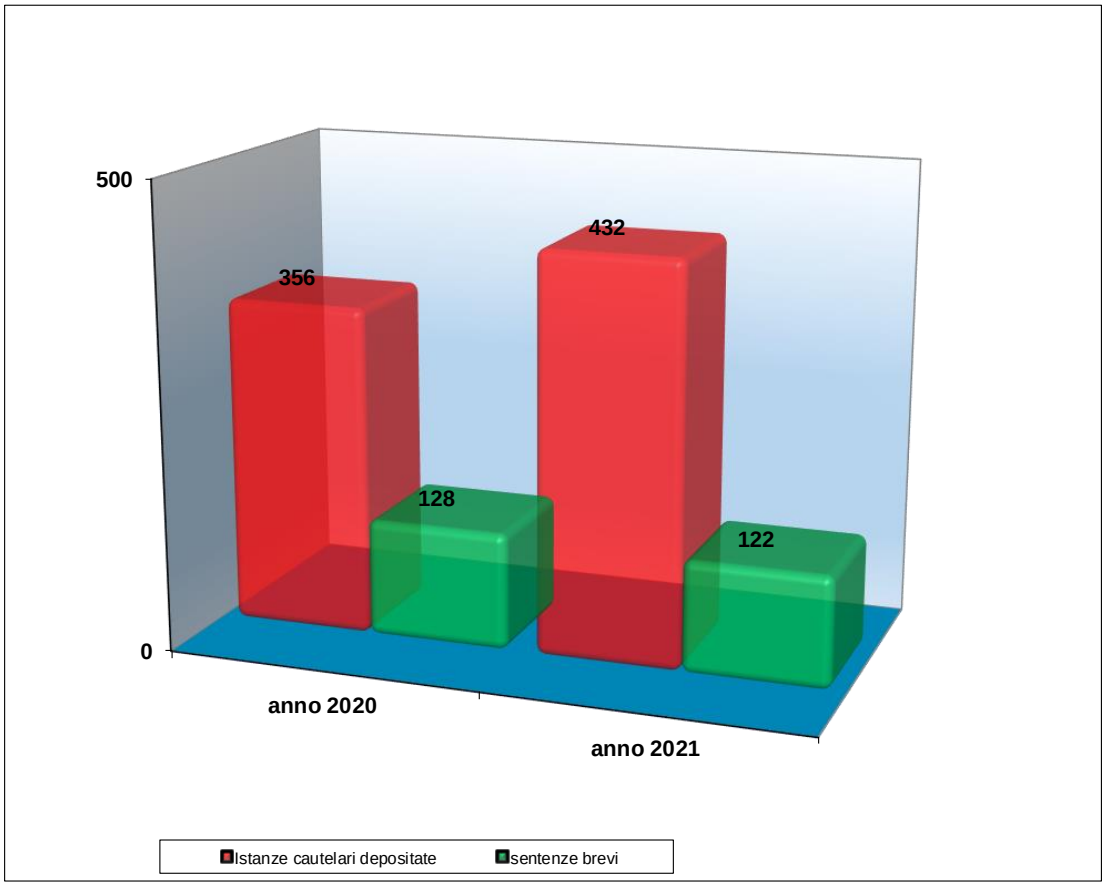

Ricorsi pendenti al 31 dicembre anni 2010-2021

Ancona, 31 marzo 2022
Loggia dei Mercanti